SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 aprile 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Commissione nazionale per le società e la borsa

Autorità per l'energia elettrica e il gas

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 aprile 2003, n. **91**.

Istituzione del Museo Nazionale della Shoah.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito a Ferrara il Museo Nazionale della *Shoah*, di seguito denominato «Museo», quale luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dell'Olocausto.

2. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla *Shoah* e sulla deportazione degli ebrei italiani;

b) promuovere attività didattiche nonchè organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse;

c) organizzare l'assegnazione di premi nazionali e internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la conoscenza della *Shoah* e il mantenimento della sua memoria.

3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.

Art. 2.

1. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigi-

lanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Alla fondazione di cui al comma 1, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il comune di Ferrara, la provincia di Ferrara, la regione Emilia-Romagna, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, le comunità ebraiche, il CDEC e altri soggetti pubblici e privati.

3. Il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione, su proposta del CDEC.

Art. 3.

1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003 per la realizzazione della sede del Museo, nonchè la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2003, quale contributo per le spese di funzionamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2279):

Presentato dall'on. Elio VITO il 4 febbraio 2002.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 25 febbraio 2002, con pareri delle commissioni I, V, VIII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione VII, in sede referente, il 29, 30 maggio 2002, 4 giugno 2002, 9, 16, 23 luglio 2002 e 22 gennaio 2003.

Nuovamente assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 23 gennaio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VIII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione VII, in sede legislativa, il 28 gennaio 2003 ed approvato il 30 gennaio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1974):

Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 6 febbraio 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione in sede deliberante, il 25 marzo 2003 e approvato il 9 aprile 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2, comma 1:

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, reca: «Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.».

03G0114

LEGGE 24 aprile 2003, n. **92.**

Modifica all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, già sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, è sostituito dal seguente:

«Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

2. Possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro che abbiano già raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 987):

Presentato dall'on. Giorgio MERLO il 21 giugno 2001.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 18 settembre 2001, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione l'11 dicembre 2002; il 22, 28 gennaio 2003; 12 e 19 febbraio 2003.

Nuovamente assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede legislativa, il 13 marzo 2003 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 13 e 18 marzo 2003 ed approvato il 26 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2146):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 2 aprile 2002, con pareri delle commissioni 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione ed approvato il 16 aprile 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

— L'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'art. 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, è attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di età, quando non abbiano già titolo a migliore trattamento il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti.

In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova e ai figli è attribuito, ove non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette.

Le stesse norme si applicano ai dipendenti di enti di diritto pubblico per i quali sia in vigore un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri.

Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica amministrazione e che alla data della entrata in vigore della presente legge siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sarà computato come servizio utile ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso fra la data di cessazione dal servizio per motivi politici o razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica amministrazione.

Nota all'art. 1, comma 2:

— Per il testo dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, così come modificato dalla presente legge, vedi nota all'art. 1, comma 1.

03G0112

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Considerato che il giorno 11 aprile 2003 il territorio della regione Piemonte è stato interessato da una forte scossa sismica che ha raggiunto il grado 4.6 della scala Richter colpendo soprattutto le province di Alessandria ed Asti;

Considerato che l'evento ha causato ingenti danni ad edifici pubblici, privati e di culto, con diffusi crolli, lesioni e fessurazioni, determinando la necessità di provvedere all'emanazione di ordinanze di inagibilità ed allo sgombero dei nuclei familiari interessati;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta della regione Piemonte pervenuta con nota prot. n. 6937/S.1/1.45 dell'11 aprile 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 aprile 2004, lo stato di emergenza nel territorio della regione Piemonte in relazione ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 11 aprile 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A05338

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2003.

Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 336 del 4 agosto 1999 recante «Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni di animali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954, e successive modifiche, «Regolamento di Polizia Veterinaria»;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1992, recante «Approvazione del modello di dichiarazione di scorta per animali inviati nei macelli pubblici e privati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 10 dicembre 1997, regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche, «Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento»;

Visto il decreto legislativo n. 532 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche, recante «Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;

Considerato necessario semplificare la modulistica di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il documento di accompanamento per i volatili da cortile, i conigli, la selvaggina d'allevamento ed i ratiti destinati agli stabilimenti di macellazione, deve essere redatto conformemente al modello di cui all'allegato 1.

2. Il documento di cui al comma 1, deve essere debitamente compilato e firmato dal proprietario o dal detentore degli animali o dal responsabile dell'azienda per la parte *A* e dal trasportatore per la parte *C*.

3. Nei casi previsti dall'art. 32 del regolamento di Polizia veterinaria, il veterinario ufficiale compila la parte *B* del documento di cui al comma 1, e conserva agli atti del servizio veterinario competente una copia del documento stesso.

4. Nel caso siano stati effettuati trattamenti con alimenti medicamentosi e/o medicinali veterinari, la parte *D* del documento di cui al comma 1 deve essere debitamente compilata e firmata dall'allevatore e dal veterinario prescrittore per le sezioni di rispettiva competenza.

5. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto in duplice copia, di cui una deve accompagnare gli animali al macello e l'altra deve essere conservata presso l'azienda di spedizione e tenuta a disposizione dell'autorità competente, che ne fa richiesta, per un periodo di un anno.

6. Nel caso in cui i volatili da cortile e la selvaggina d'allevamento da penna non siano stati oggetto d'ispezione sanitaria *ante mortem* in allevamento conformemente alla lettera *i)*, punto 25, capitolo VI, allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, deve essere compilata dal detentore, proprietario o responsabile dell'azienda anche l'autocertificazione di cui all'allegato 2.

7. L'autocertificazione unitamente ad una terza copia del documento di accompagnamento compilato relativamente alla parte *A* ed alla parte *D* nel caso di trattamento con alimento medicamentoso e/o medicinale veterinario, deve essere fatta pervenire al veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione cui gli animali sono destinati entro le 72 ore precedenti l'arrivo degli stessi.

Art. 2.

1. I modelli di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento di Polizia veterinaria e al decreto ministeriale 28 maggio 1992 non si applicano ai volatili da cortile, ai conigli, alla selvaggina d'allevamento e ai ratiti destinati alla macellazione.

2. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 11 febbraio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 236

ALLEGATO 1

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO AL MACELLO
Volatili da cortile (comma 1, art. 2, D.P.R. 495/97)
Conigli, Selvaggina d'allevamento e **Ratiti** (comma 1, art.2, D.P.R.559/92)

REGIONE .... ASL .... Serie .... N° ....

PARTE A

Il sottoscritto .... nato a ....
il..................... residente in .... alla via ....
in qualità di detentore / proprietario / responsabile degli animali dell'azienda sita in loc...
Comune di..................Prov......... registrata presso la ASL.................. identificativo registrazione..........................
- Dichiara che i seguenti animali:

SPECIE	NUMERO	IDENTIFICAZIONE ANIMALI (1)

non sono sottoposti a divieto di spostamento ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria vigente. Dichiara altresì che gli animali sopracitati sono stati introdotti con regolare documentazione di accompagnamento e provengono da (2) :
- azienda registrata presso la ASL .... identificativo registrazione...
- scambi od importazioni, scortati dalle certificazioni previste agli artt. 17 o 19 del D.P.R. 587/93.

Dichiara inoltre, ai sensi del comma 6, articolo 15, DLvo 336/99, che gli animali sopracitati

1) non sono stati sottoposti a trattamenti illeciti, così come definiti alla lettera g, comma 3, art. 1 del DLvo 336/99
2) nei 90 giorni **precedenti la macellazione**
   a) [ ] NON SONO STATI sottoposti a trattamenti con alimenti medicamentosi
      [ ] SONO STATI sottoposti a trattamenti con alimenti medicamentosi di cui allega copia recante firma del veterinario prescrittore
   b) [ ] NON SONO STATI sottoposti a trattamento con medicinali veterinari
      [ ] SONO STATI sottoposti a trattamento con medicinali veterinari di cui allega copia recante firma del veterinario prescrittore
3) sono stati osservati i previsti tempi di sospensione per i trattamenti con alimenti medicamentosi o specialità medicinali ed in seguito alla somministrazione di alimenti contenenti premiscele con additivi del gruppo antibiotici, coccidiostatici od altre sostanze medicamentose.

Dichiara, inoltre, che gli animali sopracitati non saranno sottoposti a trattamenti di cui ai punti 1) e 2), nonché alla somministrazione di alimenti contenenti premiscele con additivi del gruppo antibiotici, coccidiostatici od altre sostanze medicamentose.

Gli animali sopracitati sono destinati al macello ....
Comune di .... Provincia ....

..........................., il .... IL DICHIARANTE ____________

PARTE B

ATTESTAZIONE SANITARIA (ARTICOLO 32, DPR 320/54)
....
....
..........................., il .... IL VETERINARIO UFFICIALE____________

PARTE C

Il sottoscritto (nome, cognome, ragione sociale) ....
titolare di autorizzazione al trasporto .... rilasciata da ....
conduttore del mezzo di trasporto .... targato ....
garantisce che gli animali su indicati sono trasportati nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare sono osservate le norme a tutela del benessere animale.
Si attesta inoltre che il mezzo di trasporto è stato regolarmente lavato e disinfettato (art. 64, D.P.R. 320/54).

.... il ....ora partenza............. IL TRASPORTATORE ____________

(1) A cura dell'allevatore, vanno indicati: codice capannone, settore, gruppo, file o porzioni di file, eccetera
(2) Cancellare la voce che non interessa

PARTE D del Documento di accompagnamento al macello Serie.......................n°.......................del.................................

Regione................................ ASL...........................

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI CUI ALLA PARTE A punto 2a) e 2b) DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IDENTIFICAZIONE ANIMALI DA TRATTARE	DENOMINAZIONE MEDICINALE VETERINARIO/ALIMENTO MEDICAMENTOSO USATO	DATA PRESCRIZIONE	GIORNI TRATTAMENTO	TEMPO DI SOSPENSIONE	TIMBRO E FIRMA VETERINARIO PRESCRITTORE	DATA INIZIO TRATTAMENTO ANIMALI DI CUI ALLA COLONNA 1	DATA FINE TRATTAMENTO	FIRMA DETENTORE, PROPRIETARIO O RESPONSABILE ANIMALI DELL'AZIENDA ATTESTANTE DATE INIZIO E FINE TRATTAMENTO

ALLEGATO 2

AUTOCERTIFICAZIONE PER I VOLATILI DA CORTILE E SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO DA PENNA NON OGGETTO DI ISPEZIONE SANITARIA ANTE-MORTEM IN ALLEVAMENTO

(lettera ii, punto 25, allegato I, cap. VI, DPR495/97)

Allegata al documento di accompagnamento:

Regione............................ **ASL**.................... **Serie**................ **n°**.................... **data**........................

I - CONTROLLI VETERINARI IN AZIENDA

Data dell'ultimo controllo del veterinario ufficiale in azienda..

II - ATTESTAZIONE RELATIVA AL GRUPPO DI ORIGINE (ciclo produttivo)

- data arrivo dei volatili in azienda (inizio ciclo produttivo)..
- numero di animali .... e specie ....
- mortalità (percentuale sul gruppo di origine) ....
- tipo e periodo di utilizzazione dell'alimento contenente premiscele con additivi del gruppo antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose e tempo di attesa ....
....
....
....
- tipo di medicinale veterinario od alimento medicamentoso eventualmente somministrato ai volatili, data d'inizio e fine della sua somministrazione (1) ....
....
....
- data delle vaccinazioni e loro natura ....
....
....
- risultati delle ispezioni sanitarie ufficiali alle quali i volatili del gruppo di origine sono stati sottoposti in precedenza ....
....
....

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che i dati dell'autocertificazione sono tratti dal registro aziendale di cui al punto 27, lettera a dell'allegato I del D.P.R. 495/97.

Data presumibile di arrivo degli animali al macello..

IL DICHIARANTE (2)

.............................., il .... ____________________

(1) Completare con le voci richieste od allegare copia della parte D dell'allegato I
(2) Il detentore, il proprietario o il responsabile degli animali dell'azienda

03A05304

DECRETO 12 marzo 2003.

Recepimento della direttiva 2002/61, recante diciannovesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi: coloranti azoici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 76/769 relativa all'immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto l'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitarie 1993, ed in particolare l'art. 27;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994;

Vista la direttiva 2002/61 del Parlamento e del Consiglio del 19 luglio 2002, recante diciannovesima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, è aggiunto il punto 41, riportato nell'allegato al presente decreto.

2. All'elenco delle sostanze riportate in appendice è aggiunto il punto 41, riportato in appendice dell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nessun produttore o importatore può immettere sul mercato prodotti che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2003

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

41. Coloranti Azoici	1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 2002/61/CE, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, ad esempio: - abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo, - calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copri sedie, borse portate attorno al collo, - giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio, - filati e tessuti destinati al consumatore finale. 2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. In deroga a quanto disposto, fino al 1° gennaio 2005, la presente disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine elencate sono rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm. 3. Entro l'11 settembre 2005, la Commissione rivede le disposizioni in materia di coloranti azoici alla luce delle nuove conoscenze scientifiche.

APPENDICE

Punto 41. Coloranti Azoici
Elenco delle ammine aromatiche

	Numero CAS	Numero Indice	Numero CE	Sostanza
1	92-67-1	612-072-00-6	202-177-1	Bifenil-4-ammina 4-amminobifenile xenilammina
2	92-87-5	612-042-00-2	202-199-1	Benzidina
3	95-69-2		202-441-6	4-Cloro-o-toluidina
4	91-59-8	612-022-00-3	202-080-4	2-Naftilammina
5	97-56-3	611-006-00-3	202-591-2	o-ammino-azotoluene 4-ammino-2',3-dimetilazobenzene 4-o-tolilazo-o-toluidina
6	99-55-8		202-765-8	5-nitro-o-toluidina
7	106-47-8	612-137-00-9	203-401-0	4-cloroanilina

	Numero CAS	Numero Indice	Numero CE	Sostanza
8	615-05-4		210-406-1	4-metossi-m-fenilendiammina
9	101-77-9	612-051-00-1	202-974-4	4,4'-metilenedianilina 4,4'-diamminodifenilmetano
10	91-94-1	612-068-00-4	202-109-0	3,3'-diclorobenzidina 3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina
11	119-90-4	612-036-00-X	204-355-4	3,3'-dimetossibenzidina o-dianisidina
12	119-93-7	612-041-00-7	204-358-0	3,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina
13	838-88-0	612-085-00-7	212-658-8	4,4'-metilenedi-o-toluidina
14	120-71-8		204-419-1	6-metossi-m-toluidina p-cresidina
15	101-14-4	612-078-00-9	202-918-9	4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina
16	101-80-4		202-977-0	4,4'-ossidianilina
17	139-65-1		205-370-9	4,4'-tiodianilina
18	95-53-4	612-091-00-X	202-429-0	o-toluidina 2-amminotoluene
19	95-80-7	612-099-00-3	202-453-1	4-metil-m-fenilendiammina
20	137-17-7		205-282-0	2,4,5-trimetilanilina
21	90-04-0	612-035-00-4	201-963-1	o-anisidina 2-metossianilina
22	60-09-3	611-008-00-4	200-453-6	4-amino azobenzene

03A05309

DECRETO 28 marzo 2003.

Elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 28 febbraio 2003, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto l'art. 10 del citato decreto legislativo comma 6, nonché l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131, regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, che prevedono la pubblicazione da parte del Ministero della salute dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, con l'indicazione delle relative tipologie produttive;

Visto il proprio decreto del 14 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 74 del 28 marzo 2002, con cui è stato approvato l'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 28 febbraio 2002, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla data del 28 febbraio 2003, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare;

Decreta:

In attuazione delle norme citate in premessa, è approvato l'allegato elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 28 febbraio 2003, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
ABAFOODS S.r.l. Via Cà Mignola Nuova 1775 Badia Polesine (RO)	Via Cà Mignola Nuova 1775 Badia Polesine (RO)	Bevande a base di frutta - succhi e nettari di frutta - latti
ABBOTT S.p.A. Campoverde di Aprilia (LT)	Campoverde Aprilia (LT)	Solo operazioni di etichettatura di prodotti di importazione già confezionati
ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via Meucci 36, Ospedaletto (PI)	Via Meucci 36, Ospedaletto (PI)	Polveri - compresse - capsule
ABOCA S.p.A. Loc. Aboca 20, Sansepolcro (AR)	Via della Libertà 37/Ter - Pistrino di Citerna (PG)	Liquidi - polveri - granulati - liofilizzati - compresse - capsule - tisane
ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A. Viale Kennedy 65, Scorzè (VE)	Viale Kennedy 65 Scorzè (VE)	Prodotti in forma liquida
AGRI DESANTIS S.r.l Strada Provinciale Bitonto, Palo del Colle Km 1,400 ,Bitonto (BA)	Strada Privata via del Crocefisso 11, Bitonto (BA)	Oli dietetici
AKELLAS S.r.l. Via Durini 14, Milano	Via delle Arnasche 15 Cerro Maggiore (MI)	Caramelle dure con aggiunta di vitamine
ALFA OMEGA S.r.l. Corso Isonzo 109, Ferrara	Via L. da Vinci 57A Copparo (FE)	Prodotti in forma liquida - capsule - soluzioni con polveri nel tappo serbatoio
ALIMENTA 2000 S.r.l Via S.Maria del Pozzo106 Somma Vesuviana (NA)	Via Marigliano 40, Somma Vesuviana (NA)	Pasta fresca - prodotti surgelati - prodotti dolciari e da forno senza glutine
ALMED soc. Coop. ar.l. Via Michele Pane 13 Lamezia Terme (CZ)	Centro agroalimentare - Zona industriale Lamezia Terme (CZ)	Latti in polvere - polveri
ALMO PHARMA S.r.l. Via Montarioso 11, Monteriggioni (SI)	Via Montarioso 11 Monteriggioni (SI)	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida- capsule - compresse
ALPIFLOR S.a.s. Via Donatori del Sangue, Piasco (CN)	Via Donatori del Sangue Piasco (CN)	Polveri - capsule - compresse - prodotti in forma liquida
ALPROMA S.r.l. Via Artesini 27 Fanzolo di Vedelago (TV)	Via Artesini 27 Fanzolo di Vedelago (TV)	Paste dietetiche
ALSO S.p.A. Località Pian del Tivano, Zelbio (CO)	Località Pian del Tivano Zelbio (CO)	Polveri - granulati - barrette - capsule - compresse - prodotti in forma liquida
AUDISIO INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A. Via Torino 53, Fossano (CN)	Via Torino 53 Fossano (CN)	Paste dietetiche - prodotti da forno
B & C S.r.l. Via Monteverdi 47/ 49/51 Forlì	Via Monteverdi 47/49/51 Forlì	Capsule
B.A.I di E. Berretta Via Lombardia 29 Carate Brianza (MI)	Via Lombardia 29 Carate Brianza (MI)	Liquidi - polveri
BARBERO S.n.c. di Barbero Rag.Alberto & C. Corso C. Asti 26, Alba (CN)	Corso C. Asti 26 Alba (CN)	Prodotti da forno
BARILLA ALIMENTARE S.p.A. Via Mantova 166, Parma	Corso Vercelli 101 Novara	Prodotti da forno - cereali - barrette arricchite in vitamine e minerali
BARILLA ALIMENTARE S.p.A. Via Mantova 166, Parma	Via Mantova 166 Loc. Perdignano Parma	Paste dietetiche
BIODIET S.r.l. Via Donatello 26 Loc. Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via Donatello 26 Loc. Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Compresse - capsule - granulati - solo operazioni di confezionamento di polveri
BIODUE s.r.l Via B. Cellini 63/69 Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via B. Cellini 63/69, Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Polveri - capsule - compresse - liquidi
BIOINTEGRA S.r.l. Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Capsule - compresse - polveri - prodotti in forma liquida

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
BODY SPRING S.r.l. Via Circonvallazione Bran 40 Caprino Veronese (VR)	Via Circonvallazione Bran 40 Caprino Veronese (VR)	Capsule- compresse
BONOMELLI S.r.l. Via Mattei 6, Zola Predosa (BO)	Viale Montecuccoli 1 Dolzago (LC)	Polveri
BOSCHI LUIGI & FIGLI S.p.A. Via Ghiara 24, Fontanellato (PR)	Via Marchi 38 Medesano (PR)	Prodotti in forma liquida
BOSCHI LUIGI & FIGLI S.p.A. Via Ghiara 24,Fontanellato (PR)	Via Ghiara 24 Fontanellato (PR)	Prodotti in forma liquida
C. L.C. Cooperativa Lomellina Cerealicoltori S.c.a r.l. Via Partigiani 72 Certosa di Pavia (PV)	Via Don Bozzuffi 8 Corte dei Frati (CR)	Paste dietetiche
CANNILLO S.r.l. Via Varderuolo 4 , Corato (BA)	Via Varderuolo 4 , Corato (BA)	Cereali per la prima colazione
CARAPELLI FIRENZE S.p.A. Via B. Cellini 75, Loc. Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via B. Cellini 75 Loc. Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Oli dietetici
CELIAPAN di G. Grassi Via Bonascola 4, Carrara (MS)	Via Bonascola n.4 Carrara (MS)	Prodotti da forno senza glutine - pani dietetici
CENTRALE del LATTE di MILANO S.r.l. Via Castelbarco 27, Milano	Via Castelbarco 27 Milano	Latti UHT - creme - budini - yogurt - preparazioni a base di latte
CENTRALE del LATTE di SALERNO S.p.A. Via Fuorni 86, Salerno	Via Fuorni 86, Salerno	Latti dietetici
CENTRALI PRODUTTORI LATTE LOMBARDIA S.p.A. Via 2 Giugno 15 Peschiera Borromeo (MI)	Via 2 Giugno 15 Peschiera Borromeo (MI)	Latti
CEREALVIT S.r.l. Via Grandi 22, Truccazzano (MI)	Via Grandi 22 Truccazzano (MI)	Prodotti a base di cereali con vitamine e minerali
CHIMICOR S.r.l. Via Veneto 54 Bassano del Grappa (VI)	Via Nosellare 12 Rossano Veneto (VI)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA BEVANDE ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Impianata di Cisterna Corfinio (AQ)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA BEVANDE ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Via Molino di Sopra 50 Nogara (VR)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA BEVANDE ITALIA S.r.l Viale Monza 338, Milano	Località Immagine, Oricola (AQ)	Prodotti in forma liquida
COLUSSI PERUGIA S.p.A. Via dell'Aeroporto 7 Petrignano d'Assisi (PG)	Via dell'Aeroporto 7 Petrignano d'Assisi (PG)	Prodotti da forno
CONFRUIT G. S.p.A. Via Emilia Ponente 4 Faenza (RA)	Via Emilia Ponente 4 Faenza (RA)	Succhi e nettari di frutta - bevande
CONSERVE ITALIA S.c.a r.l. Via P. Poggi 11 S. Lazzaro di Savena (BO)	Via Peschiera 24 Barbiano di Cotignola (RA)	Prodotti in forma liquida
CONSERVE ITALIA S.c.a r.l. Via P. Poggi 11 S. Lazzaro di Savena (BO)	Via Selice km 18,550 Massa Lombarda (RA)	Prodotti in forma liquida
COSMO S.p.A. P.zza della Repubblica 3, Milano	Via C. Colombo 1 Lainate (Mi)	Compresse - capsule - granulati - polveri - tavolette - liquidi
CREMERIA DEL LATTAIO Via Orazio 51 S.Paolo di Civitate (FG)	Via Teanum Km 0,150, S. Paolo di Civitate (FG)	Alimenti senza glutine surgelati
D. LAZZARONI & C. S.p.A. Div. G. Citterio Sal. S.p.A. Corso Europa 206 Rho (MI)	Via IV Novembre 4 Uboldo (VA)	Prodotti da forno
D. LAZZARONI & C. S.p.A. Via Novara 55, Saronno (VA)	Loc. Corazzano Isola del Gran Sasso (TE)	Prodotti da forno arricchiti in vitamine e minerali - alimenti senza glutine
DALLAGLIO S.r.l. Via Ferretti 76, Fabbrico (RE)	Via Ferretti 76 Fabbrico (RE)	Prodotti in forma liquida
DANONE S.p.A. Via Alserio 10, Milano	Via Roma 1/3 Casale Cremasco (CR)	Yogurt e latti fermentati dietetici

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
DEL VERDE S.p.A. Zona Ind. Fara S. Martino (CH)	Zona Industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
DIALCOS S.p.A. Via V. Veneto 27, Due Carrare (PD)	Via Vittorio Veneto 27 Due Carrare (PD)	Polveri - granulati
DIETETICS PHARMA S.r.l. Via Mecenate 84/12, Milano	Via Mecenate 84/12 Milano	Prodotti in forma liquida - capsule - liofilizzati
DILAT S.p.A. Via G. Verdi 74, Soliera (MO)	Via G. Verdi 74 Soliera (MO)	Prodotti in forma liquida - latti e prep. a base di latte - prodotti vegetali liquidi
DISTILLERIE FRANCIACORTA S.p.A. Via Mandolossa 80, Gussago (BS)	Via Mandolossa 80, Gussago (BS)	Sciroppi dietetici
DOCTEUR NATURE S.r.l. Via Caduti senza Croce 6/12, Baggiovara (MO)	Via Caduti senza Croce 6/12 Baggiovara (MO)	Polveri - compresse - capsule - capsule con oli - liquidi
DOLCIARIA CASTELCREM S.r.l. Via Kennedy 12 Castelleone (CR)	Via Kennedy 12 Castelleone (CR)	Granulati - confetti - tavolette - solo confezionamento di polveri - prodotti dolciari: caramelle
DR. F. FIORI & C. S.n.c. Corso S. Maurizio 35, Torino	Via della Pace 2 G Padulle di Sala Bolognese (BO)	Compresse - confetti - granulati - liquidi
DR. OTTOLENGHI & C S.r.l. Via Cuneo 5, Trofarello (TO)	Via Cuneo 5 Trofarello (TO)	Polveri - compresse - tavolette - capsule - confetti
DR. SCHAR S.r.l. Via Winkelau 5, Postal (BZ)	Via Winkelau 5 Postal (BZ)	Prodotti da forno
DYNACREN Laboratorio Farmaceutico del Dr.A.Francioni e di M. Gerosa S.r.l. Via P.Nenni 12 Castelletto Ticino (NO)	Via Pietro Nenni 12 Castelletto Ticino (NO)	Polveri - granulati - compresse - capsule - prodotti in forma liquida
E- PHARMA TRENTO S.p.A. Via Provina 2, Ravina (TN)	Via Provina 2 Ravina (TN)	Compresse - granulati
ELAH - DUFOUR S.r.l. Via Piandilucco 7, Genova	Strada Serravalle 73 Novi Ligure (AL)	Prodotti dolciari: caramelle - pastigliaggi - cioccolato
EKALAB S.r.l. Via E. Barone 7 Dosson di Casier (TV)	Via E. Barone 7, Dosson di Casier (TV)	Compresse - capsule - granulati - prodotti in forma liquida
ESI S.p.A. P.zza Velasca 5, Milano	Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - compresse - capsule
EUDINAMIS di Pari Bruno Via Sinistra del Porto 102, Rimini	Via Sinistra del Porto 102 Rimini	Polveri - capsule - compresse
EUROLAT S.p.A. Via Fondi di Monastero 262 - Roma	S.S. Emilia km 154 Località S. Grato Lodi (MI)	Latti liquidi per l'infanzia - latti arricchiti
EUROMED S.r.l. Via Napoli 101, Napoli	Via Napoli 101 Napoli	Solo operazioni di etichettatura di prodotti di importazione già confezionati
F.I.R.M.A ITALIA S.p.A. Via Pavia 38/40, Muggiò (MI)	Via Pavia 38/40 Muggiò (MI)	Paste e minestre dietetiche
F.LLI DE CECCO di Filippo- Fara S. Martino S.p.A. Zona ind. Fara S. Martino (CH)	Zona industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
FABBRI 1905 S.p.A. Via Emilia Ponente 276, Bologna	Via Emilia 82/A Anzola dell'Emilia (BO)	Sciroppi, preparati per gelateria arricchiti con vitamine
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.r.l. Via Albissola 49, Bolzaneto (GE)	Via Albissola 49 Bolzaneto (GE)	Prodotti in forma liquida - polveri - compresse - capsule - granulati
FARMACEUTICI PROCEMSA S.p.A. Via Mentana 10, Nichelino (TO)	Via Mentana 10 Nichelino (TO)	Prodotti in forma liquida - polveri - compresse - capsule- granulati
FAMAR ITALIA S.p.A Via Zambeletti 25, Baranzate di Bollate (MI)	Via Zambeletti 25, Baranzate di Bollate (MI)	Compresse filmate - confetti
FERRERO S.p.A. Piazzale Ferrero 1, Alba (CN)	Piazzale Ferrero 1 Alba (CN)	Prodotti dolciari: pastigliaggi
FINDERM FARMACEUTICI S.a.s. Viale A. De Gasperi 165/B, Catania	Viale A. De Gasperi 165/B Catania	Polveri - capsule - compresse
FINE FOODS NTM S.p.A. Via Berlino 39 Zingonia – Verdellino (BG)	Via Berlino 39 Zingonia Verdellino (BG)	Polveri - granulati - compresse - capsule - prodotti disidratati - prodotti in forma liquida - solo confezionamento di pastine- cereali - sfarinati
FMC S.r.l Via Casilina Sud 69/e, Ferentino (FR)	Via Casilina Sud 69/e, Ferentino (FR)	Capsule - compresse
FONTI DI POSINA S.p.A. Località Montagna 2, Posina (VI)	Località Montagna 2 Posina (VI)	Prodotti in forma liquida

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
FRUTTAGEL S.c.a r.l. Via Baldini 26, Alfonsine (RA)	Via N. Baldini 26 Alfonsine (RA)	Prodotti in forma liquida
FUCHS J. S.n.c Vicolo del Convento 8 Castelbello (BZ)	Via della Palude 11 Castelbello (BZ)	Cereali arricchiti
G.B. AMBROSOLI S.p.A. Via Ambrosoli 12, Ronago (CO)	Via G.B Ambrosoli 12 Ronago (CO)	Polveri
GALBUSERA DOLCIARIA S.p.A. Viale Orobie 9, Cosio Valtellino (SO)	Viale Orobie 9 Cosio Valtellino (SO)	Prodotti da forno
GARDA BIBITE S.p.A. Via Mandolossa 82, Gussago (bs)	Via Mandolossa 82, Gussago (BS)	Prodotti in forma liquida
G.D.D. IL GIARDINO DEGLI DEI S.r.l, Via Magellano 4/6 Cesano Boscone(MI)	Via Magellano 4/6, Cesano Boscone (MI)	Compresse - capsule - polveri - granulati - liquidi
GELCO S.r.l. Via E.Mattei 4, Castellalto (TE)	Via E. Mattei 4 Castellalto (TE)	Confetti - caramelle - pastigliaggi
GELFIPHARMA INTERNATIONAL S.r.l. Via Po 38/40 S. Giuliano Milanese (MI)	Via Emilia 99 Lodi San Grato (LO)	Compresse - capsule
GEPHAR FOOD S.r.l. Via Ghisolfa 86, Cornaredo (MI)	Via Ghisolfa 86 Cornaredo (MI)	Polveri - granulati - compresse - confetti
GLUNO' di Manieri Enzo & C. S.a.s. Via San Giuliano 37, L'Aquila	Via San Giuliano 37 L'Aquila	Prodotti da forno senza glutine
GOURMET ITALIA S.p.A. Via Puisle 31 Borgo Valsugana (TN)	Via Puisle 31, Borgo Valsugana (TN)	Paste surgelate senza glutine - piatti surgelati senza glutine
GRANAROLO S.p.A. Via Cadriano 27/2, BOLOGNA	Via Cadriano 27/2 Bologna	Latti dietetici
GRICAR CHEMICAL S.r.l. Via San Giuseppe 18/20 Brugherio (MI)	Via San Giuseppe 18/20 Brugherio (MI)	Polveri - compresse – capsule - prodotti in forma liquida
GRISSINIFICIO ZINGONIA S.r.l. Via Modena 8 Zingonia di Ciserano (BG)	Via Modena 8 Zingonia di Ciserano (BG)	Prodotti da forno
GUABER S.p.A. Via Gobetti 4, Funo di Argelato (BO)	Via Gramsci 41 Funo di Argelato (BO)	Capsule - prodotti in forma liquida - gelati - semifreddi ,preparati a base di pasta e riso con condimenti disidratati e/o precotti a base di verdure - carne - legumi e cereali
H & H QUALITY FOOD S.r.l. Largo Liverani 12/1, Firenze	Via Larga 37 Ortonovo (SP)	Paste e prodotti da forno senza glutine
HALEKO ITALIA S.r.l. Via Rheinfelden 5, Egna (BZ)	Via Rheinfelden 5 Egna (BZ)	Solo confezionamento di tavolette - polveri - compresse - pastigliaggi
HEINEKEN ITALIA S.p.A. Loc. Autoporto 9, Pollein (AO)	Viale Vittorio Veneto 40 Pedavena (BL)	Prodotti in forma liquida
HERO ITALIA S.p.A. Via E.Fermi 6, Verona	Via E. Fermi 6 Verona	Confetture di frutta e verdure
HUMANA PHARMA INTERNATIONAL S.p.A. Viale Liguria 20/22 , Milano	Viale Liguria 20/22 Milano	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida
I.F.E. ISTITUTO FITOFARMACEUTICO EUGANEO S.r.l. Via della Provvidenza 39/B Rubano (PD)	Via A. Volta 14 Rubano (PD)	Prodotti in forma liquida - polveri - capsule - compresse
I.G.C. S.r.l. Via Inveruno 95, Busto Garolfo (MI)	Via Inveruno 95 Busto Garolfo (MI)	Solo confezionamento di polveri - granulati - liquidi
IDEA NATURA S.r.l. s.u. Via Mentana 38, Vicenza	Via G. Galilei 7 Sandrigo (VI)	Prodotti in forma liquida - polveri - compresse - capsule - solo confezionamento di granulati
IL MANGIAR SANO S.n.c Via Staizza 50 Castelfranco Veneto (TV)	Via Staizza 50, Castelfranco Veneto (TV)	Prodotti da forno
IMET S.r.l. Via Marrucco 84, Calcinaia (PI)	Via Marrucco 84, Calcinaia (PI)	Oli vitaminizzati
INDACO S.p.A. Loc. Pascarola S.S.87,Caivano (NA)	S.S. 87 Loc. Pascarola Caivano (NA)	Prodotti dolciari: caramelle
INTERPACK S.r.l. Via Cadriano 27/2, Bologna	Via Don Minzoni 1 Gualtiero (RE)	Prodotti in forma liquida
INTERPAN S.p.A. Via del Commercio 22, Terni	Via Collatina 413 Roma	Prodotti da forno - pani dietetici

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
ITALCANDITI S.p.A. Via Cavour 10,Pedrengo (BG)	Via Cavour 10 Pedrengo (BG)	Confetture e semilavorati a base di frutta - creme di farcitura - preparati per yogurt
IVERS LEE ITALIA S.p.A. Via Carducci 18, Milano	C.so della Vittoria 1533 Caronno Pertusella (VA)	Solo confezionamento di polveri - granulati - liquidi - compresse - tavolette - confetti - biscotti - paste - caramelle - capsule - barrette - gomme da masticare
JOSS S.r.l. Via Marecchiese 1410 S.Arcangelo (Rimini)	Via Italia 17 Rimini	Prodotti pronti surgelati senza glutine
KOS S.r.l. Via Petrarca 53, Carmignano(Po)	Via Petrarca 53/B Carmignano (Po)	Compresse - capsule - liquidi - polveri
LA DORIA S.p.A. Via Nazionale 324, Angri (SA)	Via Nazionale 324 Angri (SA)	Bevande a base di succhi e nettari di frutta
LA GIULIA IND. S.p.A. Via E. Fermi 17, Gorizia	Via E. Fermi 17 Gorizia	Prodotti dolciari : caramelle
LA GRAGNANESE s.r.l Località Gragnanese 1 Gragnano Trebbiense (PC)	Località Gragnanense 1, Gragnano Trebbiense (PC)	Olii dietetici
LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A. Contrada Colle delle Api 100/A Campobasso	Contrada Colle delle Api 100/a Campobasso	Paste dietetiche
LABOMAR S.r.l. Via N. Sauro 35/d, Istrana (TV)	Via N. Sauro 35/d Istrana (TV)	Polveri - granulati - capsule - compresse - prodotti in forma liquida
LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.r.l. Via Anfossi 2, Milano	Via Cavalieri di Vittorio Veneto 241 Cislago (VA)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - capsule - compresse
LABORATORI BIO LINE S.r.l. Via Roma 179, Canaro (RO)	Via Roma 179 Canaro (RO)	Polveri- capsule - compresse
LABORATORI PLANTS Zona industriale - Diramazione C Giammoro (ME)	Zona industriale - Diramazione C Giammoro (ME)	Capsule - compresse - liquidi - polveri
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA S.r.l. Via Vicenza 2, Schio (VI)	Via Vicenza 2 Schio (VI)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - compresse - confetti - capsule - prodotti dolciari: caramelle
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l. Via Monterosso 273 Caronno Pertusella (VA)	Via Monterosso 273 Caronno Pertusella (VA)	Compresse - tavolette - confetti
LABORATORIO FITOLIFE S.r.l. Via Domitiana Km 55, Pozzuoli (NA)	Via Domitiana Km 55 Pozzuoli (NA)	Polveri - capsule - solo confezionamento di granulati e liquidi
LABORATORIO OMEOPATICO HERING S.n.c. Via N.Bixio 35, Pozzallo (RG)	Via N.Bixio 35 Pozzallo (RG)	Capsule - compresse
LABORATORIO SODINI S.r.l Via di Meleto 2/int.6A-8 Strada in Chianti (FI)	Via di Meleto 2/int.6 A-8, Strada in Chianti (FI)	Prodotti in forma liquida - capsule - polveri - solo confezionamento di compresse - tavolette - barrette - pastigliaggi
LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. S.r.l. Via D.Veneziano 13, Firenze	Via D. Veneziano 13 Firenze	Compresse - capsule - granulati - polveri - prodotti in forma liquida
LACHIFARMA S.r.l. S.S. 16 Zona industriale Zollino (LE)	S.S. 16 Zona industriale Zollino (LE)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - compresse - capsule
LAMERI S.p.A. Via D.F. Cattaneo 28/30 San Bassano (CR)	Via San Bernardo 22 Cremona	Cereali arricchiti in vitamine e minerali - semilavorati
LEAF ITALIA S.r.l Via Milano 16, Cremona	Via Galliera Nord 171, S.Pietro in Casale	Prodotti dolciari : caramelle -pastigliaggi - solo confezionamento di polveri e confetti
LEAF ITALIA S.r.l Via Milano 16, Cremona	Via Kennedy 7, Zola Pedrosa (BO)	Prodotti dolciari : caramelle - pastigliaggi
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Milano 16 Cremona	Prodotti dolciari: caramelle
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Al Piano 26 Gordona (SO)	Prodotti dolciari: caramelle
LO BELLO FOSFOVIT S.r.l. S.S.114 Contrada Biggemi Priolo Gargallo (SR)	S.S. 114 Contrada Biggemi Priolo Gargallo (SR)	Prodotti da forno - biscotti s/glutine - polveri - solo confezionamento di paste e pastine
LOOKWOODS ITALIANA L.I.F. S.p.A. Viale Solferino 28, Parma	Via Otto Mulini 2 Fidenza (PR)	Prodotti in forma liquida

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
MALGARA CHIARI & FORTI S.p.A. Via Cendon 20, Silea (TV)	Via Cendon 20 Silea (TV)	Oli dietetici
MARCO ANTONETTO S.p.A. Via Arsenale 29, Torino	Via Arsenale 29 Torino	Polveri - granulati - compresse - estrusi
MD'E S.r.l. Via Maiano 32, Castellalto (TE)	Via Nazionale 339,Castellalto - frazione Castelnuovo Vomano (TE)	Polveri - solo confezionamento di granulati - capsule - compresse
MEDISPORT S.r.l. Via Galvani 4 Peschiera Borromeo (MI)	Via Galvani 4 Peschiera Borromeo (MI)	Polveri - granulati - compresse - tavolette - confetti - prodotti in forma liquida
MODUL PACKAGING S.r.l. Via Piave Traversa 26, Latina	Via Piave Traversa 26 Latina	Solo operazioni di etichettatura e confezionamento finale
MOLDES S.r.l. Via Monferrato 1, Corsico (MI)	Via Monferrato 1 Corsico (MI)	Polveri - granulati - compresse - tavolette - capsule
MOLINO OLEIFICIO NICOLI S.p.A. Via Matris Domini 21, Bergamo	Via Locatelli 6 Costa di Mezzate (BG)	Cereali in fiocchi o in sfoglie soffiati
MONOLAB S.r.l. Via Platone 5, Carpi (MO)	Via Platone 5 Carpi (MO)	Capsule - compresse - opercoli
MONTEFARMACO S.p.A. Via F.Turati 3, Milano	Via G. Galilei 7 Pero (MI)	Polveri - compresse - tavolette - confetti - granulati - capsule - prodotti in forma liquida
MONTENEGRO S.p.A. Via E. Fermi 4 Zola Predosa (BO)	Via Tomba Forella 3 S. Lazzaro di Savena (BO)	Prodotti liquidi sfusi a base di soia da confezionarsi presso altro stabilimento autorizzato
MONVISO DESCO S.p.A. C.so Re Umberto 38, Torino	Strada Tario 8 Andezeno (TO)	Prodotti da forno
MONVISO DESCO S.p.A. C.so Re Umberto38, Torino	Via Riva 33, Bottigliera d'Asti (AT)	Alimenti senza glutine e/o con vitamine
N.B.C PHARM di Niada Marta & C. S.n.c. Via Guido Rossa, Malnate (VA)	Via Guido Rossa Malnate (VA)	Solo confezionamento di compresse
N.C.E NUOVO CENTRO ERBORISTICO S.r.l. Via Agrate 21, Concorezzo (MI)	Via Agrate 21 Concorezzo (MI)	Polveri - compresse - confetti - liquidi
NATURA NUOVA S.r.l. Via Chiusa 11, Bagnacavallo (RA)	Via Picasso 3 Bagnacavallo (RA)	Omogeneizzati e puree a base di frutta
NESTLE' ITALIANA S.p.A. Via G. Richard 5, Milano	Zona industriale Altotevere San Sepolcro (AR)	Prodotti da forno - paste dietetiche
NEW FOODS INDUSTRY S.p.A. Loc.Crocioni 43/A, Bussolengo (VR)	Loc. Crocioni 43/A Bussolengo (VR)	Polveri- granulati - compresse
NEWLAT S.r.l. Via J.F.Kennedy 16, Reggio Emilia	Via J.F.Kennedy 16 Reggio Emilia	Yogurt - prodotti a base di latte e latte delattosato
NOVE ALPI S.n.c. di Bolognesi Grassi e C. Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Via Fiorentina 419 Bottegone (PT)	Prodotti da forno - polveri - granulati - tavolette compresse - prodotti dolciari: marmellate e confetture - salse
NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH S.p.A. Via A. De Gasperi 11 Zenson di Piave (TV)	Via A.De Gasperi 11 Zenson di Piave (TV)	Prodotti da forno - biscotti
NYL SERVICE S.r.l. Via Due Ponti 196/E, Roma	Via Torricelli 16 Monterotondo (RM)	Prodotti in forma liquida - compresse - capsule - polveri
O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana S.r.l. Via Verga 14, Bergamo	Via Verga 14 Bergamo	Prodotti in forma liquida - capsule - compresse
OLDER S.r.l. Via G. Bormioli 6/10 Brescia	Via G. Bormioli 6/10 Brescia	Preparati per brodo
OLEIFICIO MEDIO PIAVE S.p.A. Via Calstorta 124, Fontanelle (TV)	Via Calstorta 124 Fontanelle (TV)	Oli dietetici
OLEIFICIO ZUCCHI S.p.A. Via Acquaviva 12 Zona Porto Canale, Cremona	Via Acquaviva 12 Zona Porto Canale, Cremona	Oli dietetici
OMEO TOSSICOLOGICI ITALIA S.r.l. S.S. Tiburtina Valeria Km 69,300 Carsoli (AQ)	S.S. Tiburtina Valeria Km 69,300 Carsoli (AQ)	Polveri - capsule rigide
PANDEA S.r.l. Via Cendon 20, Silea (TV)	Via La Spezia 171/A Parma	Prodotti da forno
PARMACOTTO S.p.A. Via G.M. Conforti 21, Parma	Strada per S.Vitale 84 Sala Baganza (PR)	Prosciutti cotti arricchiti con vitamine e minerali
PARMALAT S.p.A. Via O. Grassi 26, Collecchio (PR)	Via Bellevere 4 Bovolone (VR)	Prodotti da forno

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
PARMALAT S.p.A. Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Via Milano 1 Collecchio (PR)	Latti e prodotti a base di latte - succhi di frutta - prodotti in forma liquida
PARMALAT S.p.A. Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Valle di Vitalba, Atella (PZ)	Prodotti da forno
PASTA GAZZOLA S.p.A. Via della Rovere 2, Casale Monferrato (CN)	Via Cuneo 25, Mondovì (CN)	Paste dietetiche
PASTICCERIA ZINGERLE Via Druso 49, Bolzano	Via Nobel 118, Laives (BZ)	Alimenti senza glutine surgelati
PASTIFICIO ANDALINI S.r.l. Via E.Toti 6, Cento (FE)	Via E.Toti 6 Cento (FE)	Paste dietetiche
PASTIFICIO BACCHINI di Bacchini Roberto & C. Via Bastia 253, Lavezzola (RA)	Via Bastia 253, Lavezzola (RA)	Paste dietetiche senza glutine
PASTIFICIO DI CHIAVENNA S.r.l. Via Nazionale 4 Prata Camportaccio (SO)	Via Nazionale 4 Prata Camportaccio (SO)	Paste dietetiche
PASTIFICIO MENNUCCI S.p.A. Via Balestreri 236 Ponte a Moriano (LU)	Via Balestreri 236 Ponte a Moriano (LU)	Paste e farine dietetiche
PENTA S.r.l. Via del Consorzio 23, Falconara Marittima (AN)	Via dell'Artigianato 13 Falconara Marittima (AN)	Polveri - liquidi - capsule - compresse - solo confezionamento di granulati
PEPSICO BEVERAGES ITALIA S.r.l. Via Tiziano 32, Milano	Via Cendon 20 Silea (TV)	Prodotti in forma liquida
PERFETTI Van Melle S.p.A. Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Divisione Caremoli Via Garbagnate 39 Lainate (MI)	Caramelle - pastigliaggi - confetti - chewing gum
PERFETTI Van Melle S.p.A. Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Via XXV Aprile 7/9 Lainate (MI)	Compresse - confetti - pastigliaggi - caramelle
PETRINI S.p.A. Via IV Novembre 2/4 Bastia Umbra (PG)	Via IV Novembre 2/4 Bastia Umbra (PG)	Farine e paste dietetiche
PHARCOTERM S.p.A. Via Merli 1 Cusano Milanino (MI)	Via Merli 1 Cusano Milanino (MI)	Solo operazioni di confezionamento di compresse - capsule - polveri - granulati - tavolette - perle
PHARMAGEL ENGINEERING S.p.A. Via Bellarmino 6, Milano	Viale Europa 9, Lodi (MI)	Capsule di gelatina molle
PIETRO CORICELLI S.p.A Località Madonna di Lugo 44 Spoleto (PG)	Località Madonna di Lugo 44, Spoleto (PG)	Oli vitaminizzati
PLADA NORD S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Donizzetti 7 Moguzzo (CO)	Yogurt - prodotti lattiero caseari - succhi e preparati a base di frutta e verdure
PLADA NORD S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Nazionale 123 Ozzano Taro (PR)	Prodotti da forno - polveri - latti liquidi e in polvere per l'infanzia - oli dietetici - paste e sfarinati - liofilizzati
PLADA SUD S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Migliara 45 Latina	Prodotti da forno - omogeneizzati - succhi di frutta - formaggi fusi
PRE-GEL S.p.A. Via Comparoni 64, Reggio Emilia	Via Comparoni 64, Reggio Emilia	Semilavorati per gelaterie e pasticcerie in crema ed in polvere
PROIEZIONE PIU' S.r.l. Via Romagnoli 7, Russi (RA)	Via G. di Vittorio 11 Russi (RA)	Polveri - capsule - pastiglie
PRONTOFOODS S.p.A. Via Cefalonia 70, Brescia	Via Carlo Levi 30 Sant'Olcese (GE)	Solo confezionamento di preparati per infusi
PROSCIUTTIFICIO WOLF SAURIS S.p.A. Via Sauris di Sotto 88, Sauris (UD)	Via Sauris di Sotto 88 Sauris (UD)	Speck arricchito di vitamina E
QUALITY FOOD GROUP S.p.A. Via Spilimbergo 221 Martignacco (UD)	Via Spilimbergo 221 Martignacco (UD)	Prodotti da forno
QUARANTA SANTE Via Trieste 45, Pontinia (LT)	Via dei Latini 55 Pontinia (LT)	Capsule - compresse - barrette - solo confezionamento di polveri
QUARGENTAN S.p.A. Via Valle 1, Terrossa di Roncà (VR)	Viale delle Fontanelle 91 S. Bonifacio (VR)	Succhi e nettari di frutta - bevande
R.DI.R. S.r.l. Via Colombina 21/A Buscoldo di Curtatone (MN)	Via Colombina 21/A Buscoldo di Curtatone (MN)	Prodotti in forma liquida - soluzioni con polveri nel tappo dosatore
R.E.F. S.r.l. Via Tor Sapienza 211, Roma	Via Tor Sapienza 211 Roma	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida - capsule - compresse

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
R.P.SCHERER S.p.A. Via Nettunense km20.100 Aprilia (LT)	Via Nettunense km.20,100 Aprilia (LT)	Capsule
RETTAROLI PACIFICO Via Annia Faustina 14, Roma	Via G. Miani 34 Roma	Oli dietetici
RIVOLTINI ALIMENTARE DOLCIARIA s.n.c Via delle Industrie 22,Vescovato (CR)	Via delle industrie 22, Vescovato (CR)	Barrette
ROCCHETTA S.p.A. Zona ind. sud Loc. Madonna del Piano, Gualdo Tadino (PG)	Zona ind. sud Loc. Madonna del Piano Gualdo Tadino (PG)	Bevande arricchite
RODEXSPORT S.r.l. Via Cimarosa 15/17, Ferrara	Via Cimarosa 15/17 Ferrara	Barrette - granulati- confetture
ROEN Laboratoires S.r.l. Via Grieg 38, Saronno (VA)	Via Grieg 38 Saronno (VA)	Polveri - compresse - tavolette - capsule - prodotti in forma liquida
S.I.I.T. S.r.l. Via L.Ariosto 50/60 Trezzano sul Naviglio (MI)	Via L.Ariosto 50/60 Trezzano sul Naviglio (MI)	Polveri - granulati - compresse - capsule
SAIWA S.p.A. Via Cecchi 6, Genova	Capriata d'Orba (AL)	Prodotti da forno
SALINDO S.r.l. Via Montramito 10, Viareggio (LU)	Via Montramito 10 Viareggio (LU)	Oli dietetici
SALIX S.r.l Via Lago di Alleghe 15, Schio (VI)	Via Lago di Alleghe 15, Schio (VI)	Compresse - capsule - polveri
SAN PELLEGRINO S.p.A. Via Castelvetro 17/23, Milano	Via Valsugana 5 San Giorgio in Bosco (PD)	Prodotti in forma liquida
SANGEMINI FRUIT S.p.A. Via Tiberina 1, Sangemini (TR)	Via Tiberina 1, Sangemini (TR)	Prodotti in forma liquida
SERIS S.r.l. Via al Santuario N.S.della Guardia 36 Genova Bolzaneto	Via al Santuario N.S. della Guardia 36 Genova Bolzaneto	Polveri - granulati - compresse - capsule - liquidi
SIGMAR ITALIA S.r.l. Via Sombreno 11, Almé (BG)	Via Sombreno 11 Almé (BG)	Polveri - solo confezionamento di paste e granulati
SINTACTICA Viale Ercole Marelli 352 Sesto S.Giovanni (MI)	Via Str.Padana Sup.1 loc. Villa Fiorita Cassina dè Pecchi (MI)	Polveri - compresse
SIRC S.p.A. **Natural & Dietetic Foods** Via E.Fermi 3 Caleppio di Settala (MI)	Via E.Fermi 3 Caleppio di Settala (MI)	Polveri - compresse - capsule - prodotti in forma liquida
SITIA YOMO S.p.A. Via San Vittore al Teatro 1, Milano	Pasturago di Vernate (MI)	Yogurt e latti fermentati - prodotti a base di latte
SOLUZIONI ALIMENTARI Via Fabbri 10, Nuvolento (BS)	Via Fabbri 10, Nuvolento (BS)	Paste dietetiche senza glutine - prodotti di pasticceria senza glutine
SPECCHIASOL S.r.l. Via B. Rizzi 1/3 Bussolengo (VR)	Via Monte Grappa 5 S.Bonifacio (VR)	Prodotti in forma liquida - polveri - tavolette - compresse - capsule - granulati
SPIGAFOOD S.r.l. S.S. Amerina km.4,5, Amelia (TR)	S.S. Amerina km.4,5 Amelia (TR)	Paste dietetiche
SPUMADOR S.p.A. Frazione Casilino al Piano Via la Fonte 13, Cadorago (CO)	Frazione Casilino al Piano Via la Fonte 13 Cadorago (CO)	Prodotti in forma liquida
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE Via Reginaldo Giuliani 201,Firenze	Via Reginaldo Giuliani 201 Firenze	Solo confezionamento di polveri e granulati
STAR Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142, Agrate Brianza (MI)	Via Matteotti 142, Agrate Brianza (MI)	Liofilizzati (anche miscelati con pasta)
STARTINGLINE S.r.l. Via A. Gramsci 16, Nerviano (MI)	Via El Alamein 11 Nerviano (MI)	Polveri - granulati - compresse
STERILGARDA Alimenti S.p.A. Via Medole 52/69 Castiglione delle Stiviere (MN)	Via Medole 52/69 Castiglione delle Stiviere (MN)	Latti - prodotti in forma liquida - budini
STUDIO 3 FARMA S.r.l. Via Confin 62/A, Torre di Mosto (VE)	Via Confin 62/A Torre di Mosto (VE)	Prodotti in forma liquida - compresse - capsule - tavolette - polveri
TENUTA SAN FRANCESCO DELLA VIGNA S.r.l. Via Crosaris 16 Paradiso di Pocenia (UD)	Via Crosaris 16 Paradiso di Pocenia (UD)	Prodotti in forma liquida
TORRE IN PIETRA S.p.A. Via Aurelia km.29,500, Torrimpietra Fraz. di Fiumicino (RM)	Via Aurelia km.29,500 Torrimpietra Fraz di Fiumicino (RM)	Yogurt dietetici

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
TRENTOFRUTTA S.p.A. Via Alcide De Gasperi 130, Trento	Via Alcide De Gasperi 130 Trento	Prodotti in forma liquida - omogeneizzati a base di frutta e verdura - succhi e nettari di frutta
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.r.l. Via Oslavia 18, Milano	Via Oslavia 18 Milano	Polveri - granulati - tavolette - compresse - confetti - capsule
UMBRIA VIGOR S.r.l. Zona ind. Fonte Cupa Gualdo Cattaneo (PG)	Zona ind. Fonte Cupa Gualdo Cattaneo (PG)	Olio di germe di grano vitaminizzato
UNILEVER BESTFOODS ITALIA S.r.l. Via N. Bonnet 10, Milano	Via Roma 23 Sanguinetto (VR)	Omogeneizzati a base di carne e vegetali
UNIONE LABORATORI S.r.l. Divisione Panem Via Bistolfi 31, Milano	Via Umbria 17 S.Mauro Torinese (TO)	Pani dietetici
VALPHARMA INTERNATIONAL S.p.A. Via G.Morgagni 2, Pennabilli (PU)	Via G. Morgagni 2, Pennabilli (PU)	Capsule - compresse - polveri - granulati
VECCHI & C. PIAM. S.p.A. Via Padre G. Semeria 5, Genova	Via Padre G. Semeria 5 Genova	Oli dietetici
VEGETAL PROGRESS S.r.l Via Principi d'Acaja 6, Torino	Via Novero 8, Ciriè (TO)	Capsule - tavolette - prodotti in forma liquida
VIBAR NORD S.p.A. Via Al Boscone 16, Colico (LC)	Via Al Boscone 16 Colico (LC)	Polveri - granulati
VIS S.a.s. **Az. Agricola di Visini Andrea & C.** Via Al Ponte 9, Lovero (SO)	Via Al Ponte 9 Lovero (SO)	Confetture e prodotti a base di frutta
VOLCHEM Via Dandolo 14 Grossa di Gazzo (PD)	Via Dandolo 14 Grossa di Gazzo (PD)	Polveri - compresse - capsule
WARNER LAMBERT CANADA INC. Via C. Colombo 1, Lainate (MI)	Via G. Garibaldi 119 Silvi Marina (TE)	Polveri - compresse - granulati
WYETH LEDERLE S.p.A. Via Nettunense 90, Aprilia (LT)	Via Nettunense 90 Aprilia (LT)	Solo operazioni di confezionamento di capsule e compresse
ZAINI LUIGI S.p.A. Via Carlo imbonati 59, Milano	Viale Europa 2, Senago (MI)	Prodotti dolciari a base di cioccolato
ZAINI LUIGI S.p.A. Via Carlo Imbonati 59, Milano	Via Carlo Imbonati 59 Milano	Prodotti dolciari: barrette di cioccolato - caramelle
ZETA FARMACEUTICI S.p.A. Via Mentana 38, Vicenza	Via Galvani 10 Sandrigo (VI)	Polveri - granulati - confetti - capsule
ZUEGG S.p.A. Via Francia 6, Verona	Via Francia n.6 Verona	Succhi di frutta - bevande

03A05308

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 aprile 2003.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di concilazione di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la nuova procedura del processo del lavoro;

Visto il quarto comma dell'art. 410 del codice di procedura civile, modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, circa l'istituzione in ogni provincia della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 616/2002 del 24 aprile 2002, con cui è stata ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro, la commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota dell'Unindustria di Venezia prot. n. 159 del 27 marzo 2003, con la quale si comunica la designazione del sig. Bulsei Mauro quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Enzo Pozzobon, dimissionario;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Il sig. Mauro Bulsei, nato a Treviso il 27 ottobre 1975, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di concillazione di Venezia, in sostituzione del dott. Enzo Pozzobon, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 aprile 2003

Il direttore: MONACO

03A05129

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 marzo 2003.

Rettifica al decreto 18 dicembre 2002, relativo all'iscrizione di varietà di specie ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono a suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2002, recante «Iscrizione di varietà di specie ortive nel relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20, del 25 gennaio 2003, in particolare l'art. 1, comma 1, per la parte relativa all'elenco delle varietà;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 18 dicembre 2002 nella parte sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 18 dicembre 2002, recante «Iscrizione di varietà di specie ortive nel relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20, del 25 gennaio 2003, è modificato come segue:

all'art. 1, comma 1, nella parte relativa all'elenco delle varietà, nella colonna «Sinonimi», in corrispondenza della varietà di lattuga «Lentissima a montare 3», dopo il sinonimo «Bionda lentissima a montare 3», viene aggiunto il sinonimo «Lenta a montare 3».

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A05050

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 29 novembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto del 21 dicembre 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 gennaio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo n. 66849;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sabina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 29 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 3 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05121

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» con decreto 8 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 19 maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64334;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 8 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05122

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino all'11 maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Bra» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61864;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bra»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002 e 29 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05323

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all''organismo di controllo denominato «Certiquality Settore Certiagro» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality Settore Certiagro» con decreto 4 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 13 maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo numero 62864;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiquality Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 8, con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05324

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino all'11 maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61865;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002 e 29 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05317

DECRETO 8 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 4 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 13 maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64339;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05320

DECRETO 9 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 29 novembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.», con decreto del 29 dicembre 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2003;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio tutela del formaggio Montasio, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio»;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Montasio» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61437;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Montasio»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 29 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 29 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 29 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 29 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05120

DECRETO 9 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 18 ottobre 1999, è stata prorogata fino al 21 maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62104;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 ottobre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05318

DECRETO 9 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002 e 2 dicembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 30 aprile 2003;

Considerato che la Coop. Agricola Castelluccio a r.l. ha comunicato con nota 13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad organismo di controllo per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» indicando in suo luogo l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica», con sede in Bologna, strada Maggiore n. 29;

Considerato che, poiché il predetto soggetto risulterebbe rappresentare soltanto una ridotta percentuale della produzione certificata a IGP, questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il parere delle regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerato che questo Ministero con nota del 19 novembre 2002, numero di protocollo 66210 ha invitato le regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» a voler raccogliere la volontà dei singoli agricoltori in merito alla determinazione dell'organismo che dovrà operare il controllo e la certificazione della IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002 e 2 dicembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 aprile 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05319

DECRETO 9 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 4 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 13 maggio 2003;

Considerato che la regione Puglia, con nota del 25 febbraio 2003, su volontà espressa Comitato D.O.P. Terra d'Otranto ha designato la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, quale autorità pubblica preposta all'attività di controllo ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» in sostituzione dell'organismo privato di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.»;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce», a causa dei tempi tecnici ridotti, non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 17 marzo 2003 protocollo numero 61596;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 644/98 del 20 marzo 1998, già prorogata con decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05321

DECRETO 10 aprile 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «SoCert - Società di Certificazione S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 617/03 del 4 aprile 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che con decreto ministeriale del 25 ottobre 2000 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Pomodoro di Pachino» ai sensi del regolamento CE n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92;

Considerato che con decreto ministeriale del 7 novembre 2001 l'organismo di controllo «SoCert - Società di Certificazione S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pomodoro di Pachino» protetta transitoriamente a livello nazionale;

Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo «SoCert - Società di Certificazione S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La validità dell'autorizzazione all'organismo di controllo «SoCert - Società di Certificazione S.r.l.» con sede legale in Catania, via Castello Ursino n. 55, al controllo della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» è fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 21 novembre 2001, quale data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «SoCert - Società di Certificazione S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «SoCert - Società di Certificazione S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «SoCert - Società di Certificazione S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pomodoro di Pachino», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «SoCert - Società di Certificazione S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «SoCert - Società di Certificazione S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «SoCert - Società di Certificazione S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «SoCert - Società di Certificazione S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05322

DECRETO 10 aprile 2003.

Sostituzione del responsabile del laboratorio «ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Livorno» autorizzato con decreto 23 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156. recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001, con il quale autorizza il laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Livorno, ubicato in Livorno, via Marradi n. 114, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, nella persona del responsabile dott. Bruno Pisani;

Considerato che con decreto del direttore generale ARPAT n. 517 del 26 luglio 2002, è stato nominato a decorrere dal 1° ottobre 2002 responsabile del dipartimento provinciale di Livorno il dott. Mario Bucci in sostituzione del dott. Bruno Pisani;

Ritenuta, pertanto, la necessità di indicare un nuovo responsabile del laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Livorno;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 23 marzo 2001, relativo all'autorizzazione al laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Livorno, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, il responsabile del laboratorio risulta essere il dott. Mario Bucci in sostituzione del dott. Bruno Pisani.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05325

DECRETO 10 aprile 2003.

Sostituzione del responsabile del laboratorio «ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Livorno» autorizzato con decreto 23 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001, con il quale autorizza il laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Livorno, ubicato in Livorno, via Marradi n. 114, per

l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, nella persona del responsabile dott. Bruno Pisani;

Considerato che con decreto del direttore generale ARPAT n. 517 del 26 luglio 2002, è stato nominato a decorrere dal 1° ottobre 2002 responsabile del dipartimento provinciale di Livorno il dott. Mario Bucci in sostituzione del dott. Bruno Pisani;

Ritenuta, pertanto, la necessità di indicare un nuovo responsabile del laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Livorno;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 23 marzo 2001, relativo all'autorizzazione al laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Livorno, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, il responsabile del laboratorio risulta essere il dott. Mario Bucci in sostituzione del dott. Bruno Pisani.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05326

DECRETO 15 aprile 2003.

Estensione della dichiarazione del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 ottobre 2002, n. 248, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° settembre 2001 al 30 giugno 2002 in provincia di Ragusa;

Vista la nota 20 dicembre 2002 con la quale la regione Sicilia chiede di inserire le colture ortive e floricole tra quelle danneggiate dalla siccità dichiarata eccezionale con il richiamato decreto del 15 ottobre 2002;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° settembre 2001 al 30 giugno 2002 in provincia di Ragusa, di cui al decreto 15 ottobre 2002 richiamato nelle premesse, è estesa alle colture ortive e floricole, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A05300

DECRETO 15 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Terni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 31 ottobre 2002 nella provincia di Terni;

piogge alluvionali 31 ottobre 2002 nella provincia di Terni;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185; nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Terni:

grandinate del 31 ottobre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Baschi, Montecchio;

piogge alluvionali del 31 ottobre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Baschi, Montecchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A05301

DECRETO 15 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Brindisi e Lecce.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° agosto 2002 al 31 dicembre 2002 nella provincia di Brindisi;

tromba d'aria 7 gennaio 2003 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185; nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Brindisi:

piogge persistenti dal 1° agosto 2002, al 31 dicembre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, limitatamente alle colture ortive e ai carciofeti;

Lecce:

tromba d'aria del 7 gennaio 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Nardò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A05302

DECRETO 15 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Genova.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 258, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 15 novembre 2002 al 27 novembre 2002 nella provincia di Genova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185; nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Genova:

piogge alluvionali dal 15 novembre 2002 al 27 novembre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Arenzano, Bogliasco, Carasco, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Lavagna, Moconesi, Ne, San Colombano Certenoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A05303

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 2002.

Rettifica all'art. 1 del decreto 12 ottobre 2001 relativo al conferimento di delega al Sottosegretario di Stato on. Ugo Giovanni Martinat all'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230, recante «Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 18 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, concernente l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione di Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il proprio decreto n. 9246 del 12 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, con il quale veniva conferita delega al Sottosegretario di Stato on. Ugo Giovanni Martinat all'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2001, con il quale, preso atto della succitata delega, è stato conferito all'on. Ugo Giovanni Martinat il titolo di Vice Ministro, ai sensi del disposto della legge 26 marzo 2001, n. 81, sulle discipline dell'attività di Governo;

Ritenuto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve procedere alla stipula di protocolli d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relativamente alla realizzazione degli interventi di prevenzione e di contenimento dell'inquinamento prodotto da rumore nel settore ferroviario;

Ravvisata altresì, l'opportunità di delegare gli atti e le attività connesse ai suddetti protocolli al Vice Ministro on. Ugo Giovanni Martinat, ampliando così le competenze delegate allo stesso Vice Ministro con il citato decreto ministeriale n. 9246 del 12 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale n. 9246 del 12 ottobre 2001 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente periodo «All'on. Ugo Giovanni Martinat è inoltre delegato l'esercizio delle competenze relative alla stipula ed all'attuazione del protocollo d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relativamente alla realizzazione degli interventi di prevenzione e di contenimento dell'inquinamento prodotto da rumore nel settore ferroviario».

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al predetto decreto ministeriale n. 9246.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 224

03A05305

DECRETO 7 aprile 2003.

Approvazione della stazione di revisione Domar Dockyards di Domar S.r.l., in Trieste.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata sul supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'Amministrazione;

Vista l'istanza in data 9 dicembre 2002 della stazione di revisione di Domar Dockyards di Domar S.r.l., con sede in Trieste, via dello Scalo Legnami n. 3-3/b, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'Amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Trieste con verbale in data 7 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Domar Dockyards di Domar S.r.l., con sede in Trieste, via dello Scalo Legnami n. 4-3/b.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Avon	I modelli di zattere autogonfiabili MK1-MK5 offshore and coastline only
DSB/TVB/AFG	I modelli di zattere autogonfiabili 6-25 person throwover liferafts, 12-25 person davit launch liferafts, 28-65 person open reversible liferafts
Sumitomo	Tutti i modelli di zattere autogonfiabili
Duarry	Tutti i modelli di zattere autogonfiabili
RFD	I modelli di zattere autogonfiabili surviva 4-25DL & TO, surviva 25DL self righting, surviva 25DL self righting MK2, ferryman 30 & 65 Person Round & Flat Cont., Surviva MK2 liferaft 4-12 person
Beaufort-Dunlop	Tutti i modelli di zattere autogonfiabili
Eurovinil	I modelli di zattere autogonfiabili navigazione nazionale, navigazione costiera/mediterranea e solas
Sekur	Tutti i modelli di zattere autogonfiabili
Fujicura-Mitsubishi	Tutti i modelli di zattere autogonfiabili

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A05187

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 marzo 2003.

Autorizzazione all'«Istituto europeo di terapia sistemico-relazionale - E.I.S.T.» a trasferire i corsi di specializzazione in psicoterapia, con sede in Milano da via Battistotti Sassi, 13 a via Ciro Menotti, 11/d.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento

degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2001), con il quale l'«Istituto europeo di terapia sistemico-relazionale - E.I.S.T.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e Torino corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento per la sede di Milano da via Battistotti Sassi, 13 a via Ciro Menotti, 11/d;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003, trasmessa con nota 23 del 9 gennaio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 3 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto europeo di terapia sistemico-relazionale - E.I.S.T.», abilitato con decreto in data 9 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2001), ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Milano da via Battistotti Sassi, 13 a via Ciro Menotti, 11/d.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A05143

DECRETO 17 marzo 2003.

Abilitazione alla «Scuola di psicoterapia cognitiva» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Vercelli corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 9 settembre 1994 con il quale la «Scuola di psicoterapia cognitiva» è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Torino;

Visto il decreto 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva»;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale la predetta Scuola ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Vercelli, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003, trasmessa con nota n. 23 del 9 gennaio 2003;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 24 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia cognitiva» di Torino, è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Vercelli, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A05144

DECRETO 17 marzo 2003.

Abilitazione all'istituto «Associazione per la ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale - (A.R.P.C.I.)» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Associazione per la ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale - (A.R.P.C.I.)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Roma, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 24 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'«Associazione

per la ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale - (A.R.P.C.I.)», è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A05145

DECRETO 3 aprile 2003.

Abilitazione all'istituto «Scuola italiana di psicoterapia per le tecniche immaginative di analisi e ristrutturazione del profondo - I.T.P.» ad istituire e ad attivare nella sede di Treviso corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola italiana di psicoterapia per le tecniche immaginative di analisi e ristrutturazione del profondo - I.T.P.» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Treviso, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a dieci unità e, per l'intero anno di corso, a quaranta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 5 marzo 2003, trasmessa con nota n. 201 del 12 marzo 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola italiana di psicoterapia per le tecniche immaginative di analisi e ristrutturazione del profondo» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Treviso ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a dieci unità e, per l'intero ciclo, a quaranta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A05141

DECRETO 3 aprile 2003.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Gestalt Institute per la formazione e la terapia - G.I.F.T.» ad istituire e ad attivare nella sede di Pisa corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Gestalt Institute per la formazione e la terapia - G.I.F.T.» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Pisa, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a dodici unità e, per l'intero anno di corso, a quarantotto unità;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 21 marzo 2003, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando che l'istituto G.I.F.T. non soddisfa, per gran parte del personale docente, il possesso di qualificata e adeguata preparazione per l'attività di formazione. In particolare, la documentazione presentata evidenzia pervasive lacune sia per quanto riguarda la congruità tra le competenze di larga parte dei componenti del corpo docente e gli obiettivi formativi minimi richiesti, sia per quanto concerne il possesso di un'adeguata esperienza professionale pregressa nel campo delle materie oggetto di docenza.

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Gestalt Institute per la formazione e la terapia - G.I.F.T.», con sede in Pisa per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A05142

DECRETO 8 aprile 2003.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO III

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22 «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 8 febbraio 2000, prot. n. 1275 da Siemens Information and Communication Networks S.p.a. per il progetto E!2023 ITEA/RTIPA; in data 16 ottobre 2000, prot. n. 1086 da Siemens Information and Communication Networks S.p.a. per il progetto E!2365 MEDEA+/A510 ANASTASIA+;

Visti i decreti dirigenziali n. 781 del 23 luglio 2001, n. 1336, del 29 novembre 2001;

Vista la nota pervenuta in data 3 settembre 2002, prot. n. 2904, con la quale l'istituto Sanpaolo IMI S.p.a. ha comunicato che, in seguito alla scissione totale di Siemens Information and Communication Networks S.p.a., i progetti E!2023 ITEA/RTIPA ed E!2365 MEDEA+/A510 ANASTASIA+ sono stati trasferiti interamente a Siemens Mobile Comunications S.p.a.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle modifiche dei decreti già deliberati per i progetti;

Decreta:

Art. 1.

a) Il finanziamento deliberato a Siemens Information and Communication Networks S.p.a. con decreto dirigenziale prot. n. 781 del 23 luglio 2001, a seguito della scissione totale della Siemens Information and Communication Networks S.p.a. in Siemens S.p.a. e Siemens Mobile Communications S.p.a. ed all'attribuzione del progetto E!2023 ITEA/RTIPA alla Siemens Mobile Communications S.p.a., viene modificato come di seguito indicato:

Siemens Mobile Communications S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E!2023 ITEA/RTIPA.

Pratica Sanpaolo IMI n. 67856/L.22.

Titolo del progetto: «Real Time Internet Platform Architectures».

b) Il finanziamento deliberato a Siemens Information and Communication Networks S.p.a. con decreto dirigenziale prot. n. 1336 del 29 novembre 2001, a seguito della scissione totale della Siemens Information and Communication Networks S.p.a. in Siemens S.p.a. e Siemens Mobile Communications S.p.a. ed all'attribuzione del progetto E!2365 MEDEA+/A510 ANASTASIA+ alla Siemens Mobile Communications S.p.a., viene modificato come di seguito indicato:

Siemens Mobile Communications S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E!2365 MEDEA+/A510 ANASTASIA+

Pratica Sanpaolo IMI n. 68286/L.22.

Titolo del progetto: «Analog enhancements for a system to silicon automated design».

Art. 2.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il dirigente: FONTI

03A05083

DECRETO 14 aprile 2003.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4;

Considerato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

Considerato che lo stanziamento previsto per le finalità della legge n. 6/2000 è confluito nel Fondo unico per l'università e la ricerca, in attuazione dell'art. 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerata l'opportunità di determinare le modalità per la concessione dei contributi nelle more del provvedimento di riparto del predetto Fondo unico;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000 università, enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini, ed in particolare dei giovani, ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

Il campo di intervento dei progetti è limitato all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.

I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entità del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una più ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualità dei risultati.

Art. 2.

Non sono ammissibili al contributo:

a) progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge;

b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e/o i destinatari o che abbiano destinatari limitati;

c) progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto;

d) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti;

e) proposte di mero mantenimento delle attività istituzionali.

Art. 3.

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento:

a) progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere;

b) progetti di diffusione di formazione per e nella scuola di ogni ordine e grado, presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, da imprese, enti, e altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza e quello della ricerca e dell'industria;

c) progetti comunque coerenti con le finalità della legge.

Le quote dei fondi da destinare alle rispettive aree saranno successivamente determinate con il decreto di assegnazione dei contributi;

Art. 4.

Le richieste del contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Domande finanziamento». Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il servizio consentirà la stampa della domanda (allegato 1) e della scheda riepilogativa (allegato 2) del progetto — che fanno parte integrante del presente decreto — che, debitamente sottoscritte, dovranno essere spedite entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio II - Piazzale J. F. Kennedy n. 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «bando *ex* art. 4, legge n. 6/2000 diffusione della cultura scientifica»; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;

b) progetto esecutivo contenente:

titolo, obiettivi, attività, risultati, destinatari e contributo richiesto;

piano finanziario e relativi costi;

strutture e risorse umane e strumentali che concorrono al progetto;

eventuali rapporti con altre iniziative e altre fonti di finanziamento disponibili;

il termine finale, che non può essere superiore a un anno dall'acquisizione del contributo;

c) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997.

Possono essere avanzate richieste di contributo per più progetti, purché trasmesse singolarmente.

Art. 5.

Tutta la documentazione di cui all'art. 4 deve essere firmata dal legale rappresentante.

Art. 6.

Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro l'anno finanziario successivo al termine stabilito per la realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.

Art. 7.

L'istruttoria propedeutica sarà effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'ufficio competente e tre designati tra i componenti del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000. I risultati dell'istruttoria sono sottoposti alla valutazione dello stesso comitato tecnico scientifico.

Roma, 14 aprile 2003

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

ALLEGATO 1 - Domanda

Spettabile

MIUR - Ministero istruzione, università e ricerca.

SSPAR - Sevizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio II - Piazzale Kennedy, 20 - 00144 ROMA

Bando *ex* art. 4 legge n. 6/2000.

Il sottoscritto .... nato a .... il .... , cod. fisc. .... , residente in .... , legale rappresentante dell'ente .... con sede .... , cod. fisc.: .... p. IVA: .... , ai sensi del presente bando, chiede la concessione di un contributo pari ad € .... per il progetto « ....».

A tale fine allega, così come previsto dall'art. 4 del presente bando:

scheda riepilogativa del progetto;

sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;

progetto esecutivo;

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997.

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verità.

Data e firma
(Il legale rappresentante)

....

ALLEGATO 2 - Scheda riepilogativa

LEGGE N. 6/2000 INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA - PROGETTI ANNUALI

Ente proponente ....

Legale rappresentante ....

Natura giuridica ....

Estremi provvedimento riconoscimento personalità giuridica ....

Sede ....

Città .... c.a.p. ....
tel. .... fax .... e-mail ....

Codice fiscale .... Partita IVA ....

Numero conto tesoreria provinciale ....

Conto corrente bancario .... ABI ....
ufficio ....
CAB .... numero conto ....
Titolo ....
Natura dell'iniziativa da realizzarsi ....

Destinatari ....

Eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili ....

Costo totale progetto € ....
Contributo totale richiesto € ....

Termine finale non superiore ad un anno dall'acquisizione dei contributi (in mesi): ....

Data e firma
(Il legale rappresentante)

....

03A05327

DECRETO 17 aprile 2003.

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario limitatamente all'anno accademico 2003/2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decretro legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2003, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 264/1999;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, della legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 4 della predetta legge n. 168/1989;

Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione;

Decreta

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2003/2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 11669 e ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione alle scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2003

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO *A*

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA

REGIONE	UNIVERSITÀ SEDI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	POSTI DISPONIBILI
Liguria	Genova	185
Piemonte	Torino (sedi convenzionate: Politecnico e Piemonte Orientale)	405
Valle D'aosta	Aosta	n.a.
Lombardia	Pavia (sedi consorziate: Milano statale - Cattolica S.Cuore - Bergamo - Brescia)	1877
Provincia autonoma di Bolzano	Bolzano	100
Veneto	Venezia Ca' Foscari (sedi convenzionate: Iuav-PD-VR)	700
Friuli	Gorizia (sedi consorziate: Udine-Trieste)	240
Provincia autonoma di Trento	Trento	100
Emilia-Romagna	Bologna (sedi convenzionate: Ferrara - Modena - Reggio Emilia - Parma)	946
Toscana	Pisa (sedi convenzionate: Firenze e Siena)	860
Marche	Macerata (sedi convenzionate: Ancona - Camerino - Urbino)	333
Lazio	Roma III (sedi consorz. La Sapienza - Tor Vergata - Iusm - La Tuscia - Cassino - LUMSA)	515
Umbria	Perugia	290
Molise	Campobasso	125
Abruzzo	Chieti (sedi convenzionate: L'Aquila - Teramo)	450
Campania	Napoli Fed. II (sedi convenzionate: Napoli II - IUN - IUO - S. Orsola Benincasa - Salerno - Sannio)	1185
Basilicata	Potenza	204
Puglia	Bari (sedi convenzionate: Lecce - Foggia - Pol. Bari)	840
Calabria	Cosenza (sedi convenzionate: Reggio Calabria - Catanzaro)	380
Sicilia	Palermo (sedi convenzionate: Catania - Messina)	1610
Sardegna	Cagliari (sede consorziata: Sassari)	200 124
	TOTALE	11669

03A05307

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 ottobre 2002.

Modifica delibera CIPE n. 138/2000, punto 5.4: Ampliamento del limite delle risorse da destinare alle attività produttive nell'ambito delle intese istituzionali di programma. (Deliberazione n. 88/02).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999 n. 144, recante fra l'altro misure in maniera di investimenti, che, all'art. 1, disciplina la costituzione dei Nuclei di valutazione e verifica, unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione ed a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica, con particolare riferimento ai principi comunitari, e della premialità;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 142 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266/1999) e 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), concernenti le ripartizioni delle risorse per interventi nelle aree depresse, relative rispettivamente ai trienni 1999-2001 e 2000-2002;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), come modificata dalla successiva delibera 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001), con la quale sono state ripartite le risorse recate dalla citata legge finanziaria 2001 a favore degli interventi nelle aree depresse per il triennio 2001-2003;

Visto, in particolare, il punto 5.4 della richiamata delibera n. 138/2000 il quale prevede che, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alle intese istituzionali di programma nel triennio 2001-2003, di cui al punto 5.2 della stessa delibera, una quota massima del 30 per cento dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna regione può essere impegnata, a richiesta delle regioni stesse e tramite accordo di programma quadro, per lo sviluppo dell'infrastrutturazione primaria a servizio dello sviluppo locale, nonché a favore delle iniziative produttive agevolate tramite gli strumenti di programmazione negoziata;

Vista la propria delibera 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), recante la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse per il triennio 2002-2004, approvata ai sensi del citato art. 73 della legge finanziaria 2002;

Tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle regioni Campania, Puglia e Sicilia, concernenti l'innalzamento, dal 30 all'80 per cento, del limite fissato al punto 5.4 della richiamata delibera n. 138/2000;

Tenuto conto del quadro complessivo della programmazione attuale, definita ed in istruttoria, relativa alle risorse ripartite con la citata delibera n. 138/2000 a favore delle aree depresse di tutte le regioni e province autonome, distinguendo tra finalizzazioni di spesa per interventi infrastrutturali e per agevolazioni alle attività produttive;

Valutato l'impatto della modifica in oggetto in termini di effetti indotti sulle attività di programmazione in corso di istruttoria;

Tenuto conto della prossima scadenza del 31 dicembre 2002 per l'avvio delle procedure attuative della citata delibera n. 36/2002;

Tenuto conto dei ritardi accumulati nel processo di programmazione delle risorse di cui alla citata delibera n. 138/2000, ripartite a favore delle regioni e delle province autonome per investimenti pubblici in infrastrutture e di una significativa domanda di agevolazioni da parte di soggetti titolari di iniziative produttive concentrate territorialmente ed in grado di garantire, in tempi rapidi, l'utilizzo efficace delle risorse ad esse destinate;

Ritenuto, pertanto, opportuno consentire a tutte le regioni e province autonome interessate di destinare ulteriori risorse al finanziamento delle agevolazioni alle attività produttive, estendendo dal 30 all'80 per cento il predetto limite, in presenza di un adeguato livello di soddisfacimento del fabbisogno infrastrutturale a servizio dello sviluppo locale, nelle aree di insediamento delle predette iniziative che si intende agevolare;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Il limite di cui al punto 5.4 della delibera 138/2000 è elevato dal 30 all'80 per cento.

2. La suddetta quota di risorse, su proposta delle regioni e province autonome interessate e tramite accordo di programma quadro, può essere programmata a favore delle iniziative produttive agevolate tramite gli strumenti di programmazione negoziata, ovvero tramite altri strumenti agevolativi diretti a specifiche aree territoriali.

3. La programmazione delle predette risorse, per le finalità di cui al punto 2, è condizionata:

a) al soddisfacimento, da parte delle regioni e delle province autonome, del requisito di cui al punto 7.2 della delibera n. 36/2002, consistente nell'avere programmato nei termini previsti da tale delibera, attra-

verso la stipula di accordi di programma quadro, non meno del 60% delle risorse per le aree depresse ripartite con le precedenti delibere numeri 142/1999, 84/2000, 138/2000 e 48/2001;

b) alla dichiarazione, da parte delle regioni e province autonome proponenti, dell'esistenza di ritardi nella programmazione delle risorse ripartite con la richiamata delibera n. 138/2000 per investimenti pubblici infrastrutturali e delle cause di tali ritardi;

c) all'esistenza di una significativa domanda di agevolazioni da parte di soggetti interessati alla realizzazione di iniziative produttive concentrate territorialmente e tali da garantire in tempi rapidi l'utilizzo efficace delle risorse;

d) alla presenza di un adeguato livello di soddisfacimento del fabbisogno infrastrutturale a servizio dello sviluppo locale, nelle aree di insediamento delle iniziative agevolate.

4. Qualora il requisito di cui alla lettera *d)* del precedente punto 3 non risulti soddisfatto, l'accordo di programma quadro, con il quale saranno programmate le risorse di cui ai precedenti punti 1 e 2, dovrà contestualmente prevedere l'attuazione di interventi pubblici adeguati a garantire il soddisfacimento del fabbisogno infrastrutturale connesso all'insediamento delle iniziative agevolate.

5. I criteri seguiti e gli elementi necessari a documentare il soddisfacimento dei requisiti di cui al precedente punto 3 e l'adeguatezza degli eventuali investimenti infrastrutturali programmati ai sensi del precedente punto 4 dovranno essere esposti in uno specifico documento tecnico allegato all'accordo di programma quadro, predisposto da apposita struttura tecnica regionale, quale il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, richiamata in premessa.

Roma, 24 ottobre 2002

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanza, foglio n. 227

03A05041

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 132/02)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui sopra, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della normativa richiamata, e vista in particolare la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (in corso di registrazione presso la Corte dei conti), con la quale si è proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni ed alla rimodulazione di alcuni interventi;

Vista la nota n. 1644 (TIF 5)/211 del 19 novembre 2002, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rappresentare la necessità di procedere alla rimodulazione tecnico-economica di vari interventi in conformità al parere reso al riguardo dalla C.A.V., ha evidenziato l'opportunità, per l'intervento concernente il servizio ferroviario ad uso metropolitano nella città di Ferrara, di risolvere preventivamente le problematiche rilevate dal Ministero stesso ed ha evidenziato l'atipicità della variante all'impianto filoviario tra Pescara e Montesilvano;

Vista la nota n. 1757 (TIF 5)/211 del 17 dicembre 2002, con la quale il predetto Ministero, acquisito il parere favorevole della C.A.V. nella seduta dell'11 dicembre 2002, ha rappresentato la necessità di procedere alla rimodulazione tecnico-economica dell'intervento relativo alla città di Brindisi e di quelli sopra citati attinenti alle città di Ferrara e di Pescara, oggetto nel frattempo di ulteriori approfondimenti istruttori;

Preso atto che per la città di Brindisi viene proposta la modifica del sistema trasportistico (da metropolitana leggera automatica a trazione funiviaria a tranvia su gomma), in relazione alle richieste avanzate in sede locale allo scopo di evitare opere ritenute altamente impattanti sul tessuto urbano, e che viene proposto anche l'allungamento del tracciato in considerazione del minor costo connesso alla nuova soluzione progettuale;

Preso atto, per quanto concerne l'intervento delle Ferrovie Padane, che la variante da ultimo presentata è costituita dal mantenimento in esercizio dell'attuale tratto ferroviario all'altezza del polo ospedaliero di Ferrara, con realizzazione di un sottopasso in corrispondenza dell'intersezione con la costruenda bretella stra-

dale, e che le Ferrovie stesse hanno chiesto di utilizzare le economie rinvenienti dalle gare già esperite per coprire i maggiori costi, pari a 11.515.523 euro, comprensivi degli oneri derivanti dalla modifica della campagna d'indagini richiesta dal Genio militare per la bonifica da ordigni bellici;

Preso atto, per quanto concerne la variante all'intervento della ex «Ferrovia Penne-Pescara» (ora «Gestione trasporti metropolitani s.r.l.»), che sono stati svolti gli approfondimenti richiesti da questo Comitato con la citata delibera n. 99/2002 e che la C.A.V. ha espresso parere positivo in ordine alla modifica, proposta in relazione alle risultanze dell'apposita Conferenza di servizi, confermando la valenza dell'intervento, anche se notevolmente ridimensionato a causa dell'elevazione del costo chilometrico correlata all'adozione di tecnologia altamente innovativa, e rilevando che il nuovo progetto interessa la zona nella quale si concentra circa il 70% della domanda di mobilità relativa all'intera area di bacino del progetto originario e che la nuova soluzione, consentendo migliore qualità e maggiore regolarità del servizio, rende più appetibile il servizio medesimo all'utenza;

Ritenuto che le proposte formulate dalla richiamata amministrazione siano condivisibili, in quanto mirate ad assicurare miglior rispondenza alle esigenze di mobilità ed a razionalizzare interventi che assumono particolare significatività ai fini di uno sviluppo sostenibile dei trasporti, in linea con le indicazioni del Protocollo di Kyoto e con gli indirizzi del Piano generale dei trasporti e della logistica sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1º febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2001);

Delibera:

1. È approvata la variante concernente l'intervento relativo alla minimetropolitana di Brindisi che, inizialmente approvato con delibera 22 giugno 2000, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2000), e successivamente modificato ed integrato con delibera 3 maggio 2001, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2001), e con la richiamata delibera n. 99/2002, a seguito della nuova soluzione progettuale e del prolungamento del tracciato assume la denominazione di «sistema innovativo a via guidata, tratta Ospedale - stazione F.S. - P.zza Cairoli - P.zza L. Flacco».

All'intervento così denominato, del costo complessivo di 46.481.120,92 euro, sono trasferiti i contributi già assegnati all'intervento originario e alla successiva modifica ed integrazione, con imputazione alle medesime leggi di spesa.

2. È approvata la variante all'intervento denominato «servizio ferroviario ad uso metropolitano della città di Ferrara».

I maggiori costi di realizzazione dell'intervento cosi modificato, pari a complessivi 11.515.523 euro, saranno fronteggiati con utilizzo delle economie derivanti dalle gare già esperite sino alla concorrenza con l'importo indicato. La quota residua di dette economie, ammontante a 2.421.023 euro, resta acquisita all'Erario.

3. È approvata la variante tecnologica e di tracciato concernente l'intervento denominato «Impianto filoviario in sede protetta tra Pescara e Montesilvano», approvato con delibera 21 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57/1996).

All'intervento cosi modificato, che assume la denominazione di «Impianto TPL elettrificato a tecnologia innovativa tra Pescara e Montesilvano» ed il cui beneficiario è la Gestione trasporti metropolitani s.r.l. (ex Ferrovia Penne - Pescara), restano assegnati i contributi a suo tempo concessi ed aggiornati, da ultimo, con la citata delibera n. 99/2002.

Roma, 19 dicembre 2002

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2003
Ufficio di controllo Ministeri economco-finanziari, registro n. 2 Economia e finanza, foglio n. 241

03A05042

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 aprile 2003.

Cancellazione del Mercato dei Premi dall'elenco dei Mercati regolamentati. (Deliberazione n. 14031).

LA COMMISIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto, in particolare, l'art. 63, comma 2;

Vista la propria delibera n. 13311 del 24 ottobre 2001, con la quale è stato da ultimo approvato l'elenco dei mercati regolamentati di cui all'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la propria delibera n. 13999 del 3 marzo 2003 con la quale sono state approvate le modifiche al «Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.a.» finalizzate alla chiusura del comparto Mercato dei Premi (MPR);

Vista la lettera della Borsa Italiana S.p.a. del 31 marzo 2003 con la quale è stato comunicato che la data di chiusura del comparto Mercato dei Premi (MPR) è stata fissata al 14 aprile 2003;

Ritenuto opportuno cancellare il comparto Mercato dei Premi (MPR) dall'elenco dei mercati regolamentati di cui all'art. 63, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

Delibera:

È cancellato il comparto Mercato dei Premi (MPR) del mercato regolamentato Borsa dall'elenco dei mercati regolamentati di cui all'art. 63, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 15 aprile 2003

Il commissario: CARDIA

03A05306

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 1° aprile 2003.

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/01. (Deliberazione n. 29/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° aprile 2003;

Premesso che:

con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 229/01), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato una direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

con deliberazione 31 gennaio 2002, n. 21/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 21/02) l'Autorità ha modificato gli articoli 16 e 18 della deliberazione n. 229/01;

con sentenza 26 settembre 2002, n. 5281/02 (di seguito: la sentenza n. 5281/02) il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: il T.a.r. Lombardia) ha annullato la deliberazione n. 229/01 limitatamente all'art. 4, comma 4.2, «nelle parti in cui stabilisce che l'indennizzo per mancata lettura è commisurato al consumo», e all'art. 5, comma 5.2, «nella parte in cui non prevede che i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno devono ricevere bollette calcolate su consumi effettivi, solo se muniti di misuratori accessibili»;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

Viste:

la deliberazione n. 229/01;

la deliberazione n. 21/02;

l'ordinanza del T.a.r. Lombardia 6 marzo 2002, n. 534/02 (di seguito: ordinanza n. 534/02);

la sentenza n. 5281/02;

Considerato che:

con la deliberazione n. 21/02, al fine di consentire agli esercenti individuati nella deliberazione n. 229/01 (di seguito: esercenti) di completare gli interventi di riorganizzazione delle proprie attività aziendali, l'Autorità ha differito al 30 luglio 2002 il termine per l'effettuazione dei versamenti previsti dall'art. 16, comma 16.1, lettere *d)* ed *e)* della deliberazione n. 229/01; al 2 maggio 2002, il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 15, dell'art. 3, commi 3.1 e 3.2, e dell'art. 7, com-mi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 229/2001; al 1° luglio 2002, il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 9, 11, 12, 13, 14 e agli articoli 3, commi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e dell'articolo 7, comma 7.3 della medesima deliberazione n. 229/01;

con l'ordinanza n. 534/02, il T.a.r. Lombardia ha disposto la sospensione cautelare della deliberazione n. 229/01;

pendenti i termini di cui al prima alinea, la sospensione cautelare della deliberazione n. 229/01 ha determinato una situazione di incertezza circa l'applicazione delle disposizioni della medesima deliberazione e, conseguentemente, sulla necessità di completare gli interventi di riorganizzazione delle proprie attività aziendali da parte degli esercenti interessati;

tale situazione d'incertezza è venuta meno in data 19 dicembre 2002, con il deposito della sentenza n. 5281/02;

l'annullamento dell'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 229/01, richiede l'utilizzo di un diverso metodo per la determinazione dell'indennizzo in caso di mancata lettura di un gruppo di misura accessibile;

l'indennizzo deve assolvere ad una effettiva funzione di deterrenza e la relativa tecnica di applicazione deve risultare collegata in modo diretto e puntuale al comportamento del venditore non conforme allo schema che disciplina gli obblighi di lettura, e che pertanto il metodo di cui all'alinea precedente può essere basato sulla determinazione di un indennizzo in misura fissa, il cui valore sia raddoppiato per ogni mancata lettura consecutiva;

l'annullamento dell'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 229/01, induce a definire in modo omogeneo gli obblighi relativi alla periodicità dell'emissione di

bollette di conguaglio, limitandone l'applicazione ai soli casi in cui i clienti siano dotati di gruppi di misura accessibili;

Considerato che l'applicazione dell'art. 10, comma 10.3, lettera *a)*, della deliberazione n. 229/01, nel caso di clienti che presentano consumi caratterizzati da forti variazioni stagionali, può comportare per gli esercenti l'obbligo di offrire sistematicamente la rateizzazione delle fatture di conguaglio emesse nei periodi di maggiore consumo, per il solo effetto delle variazioni stagionali;

Ritenuto opportuno modificare e integrare la deliberazione n. 229/01, prevedendo:

che in caso di mancata lettura di un gruppo di misura accessibile secondo la periodicità stabilita dall'art. 3, commi 3.1 e 3.3, della deliberazione n. 229/01, l'esercente corrisponda al cliente un indennizzo automatico determinato in misura fissa, e che il valore di tale indennizzo sia raddoppiato per ogni mancata lettura consecutiva;

che le disposizioni relative all'emissione di fatture basate su consumi effettivi di cui all'art. 5, comma 5.2, si applichino a tutti i clienti muniti di misuratori accessibili;

il differimento dei termini prorogati con la deliberazione n. 21/02, al fine di consentire agli esercenti il completamento degli interventi di riorganizzazione delle attività aziendali necessari per il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla deliberazione n. 229/01;

Ritenuto opportuno modificare la deliberazione n. 229/2001, escludendo dalla previsione di cui all'art. 10, comma 10.3, lettera *a)*, della deliberazione n. 229/01, i casi in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e l'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto emesse successivamente alla precedente bolletta di conguaglio sia esclusivamente attribuibile alla variazione stagionale dei consumi;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01

1.1 L'art. 4, comma 4.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 229/01), è sostituito con il seguente:

«4.2 In caso di mancata lettura di un gruppo di misura accessibile, entro i limiti stabiliti all'art. 3, commi 3.1 e 3.3, l'esercente corrisponde al cliente, nella conseguente bolletta di acconto, un indennizzo automatico pari a 25,00 euro. Il valore dell'indennizzo è raddoppiato per ogni mancata lettura consecutiva.».

1.2 L'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 229/01, è sostituito con il seguente:

«5.2 In presenza di un gruppo di misura accessibile, i clienti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera *a)*, devono ricevere ogni anno almeno una bolletta di conguaglio; i clienti di cui al comma 3.1, lettera *b)*, devono ricevere ogni sei mesi almeno una bolletta di conguaglio; i clienti di cui al comma 3.1, lettera *c)*, devono ricevere solo bollette calcolate su consumi effettivi.».

1.3 L'art. 10, comma 10.3, lettera *a)*, della deliberazione n. 229/01, è sostituito con il seguente:

«*a)* per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;».

1.4 Le lettere *d)* ed *e)* dell'art. 16, comma 16.1, della deliberazione n. 229/01, come sostituite con deliberazione 31 gennaio 2002, n. 21/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 21/02), sono sostituite con le seguenti:

«*d)* qualora i conguagli previsti alla precedente lettera *b)* debbano essere versati dall'esercente al cliente, tali conguagli sono versati entro il 31 agosto 2003;

e) nei casi di clienti con consumi fino a 5000 mc/anno con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, gli esercenti restituiscono la somma versata dal cliente come anticipo o come garanzia entro il 31 agosto 2003.».

1.5 L'art. 18, comma 18.1, della deliberazione n. 229/01, come sostituito con deliberazione n. 21/02, è sostituito con il seguente:

«18.1 Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 15 e dell'art. 3, commi 3.1 e 3.2 e dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2 entrano in vigore il 31 maggio 2003. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e agli articoli 3, commi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e dell'art. 7, comma 7.3 entrano in vigore il 31 luglio 2003;».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Milano, 1° aprile 2003

Il presidente: RANCI

03A05084

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Clenil»

Estratto decreto n. 106 del 4 aprile 2003

Medicinale: CLENIL.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clenil» nella confezione «rino, spray nasale 30 ml» A.I.C. n. 023103094, è sostituita dall'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «RINOCLENIL», nella forma e confezione: «50 mcg spray nasale, sospensione» flacone da 200 erogazioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «50 mcg spray nasale, sospensione» flacone da 200 erogazioni - A.I.C. n. 035799016 (in base 10) 124HZ8 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Classe: *C.*

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. - Officina di Parma - via S. Leonardo, 96 (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di sospensionc contengono:

principio attivo: beclometasone dipropionato 38,5 mg;

eccipienti: polisorbato 20, cellulosa microcristallina e carbossimetilcellulosa sodica, benzalconio cloruro, alcol feniletilico, glucosio (destrosio) monoidrato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento delle riniti allergiche stagionali e perenni e riniti vasomotorie.

È altresì autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Rinoclenil», nella forma e confezione:

«100 mcg spray nasale, sospensione» flacone da 200 erogazioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C: Chiesi Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale n Parma, via Palermo, 26/A, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «100 mcg spray nasale, sospensione» flacone da 200 erogazioni A.I.C. n. 035799028 (in base 10) 124HZN (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Classe: *C.*

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. - Officina di Parma - via S. Leonardo, 96 (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: beclometasone dipropionato 77 mg.

eccipienti: polisorbato 20, cellulosa microcristallina e carbossimetilcellulosa sodica, benzalconio cloruro, alcol feniletilico, glucosio (destrosio) monoidrato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento delle riniti allergiche stagionali e perenni e riniti vasomotorie.

I lotti del medicinale «Clenil» nella confezione «rino, spray nasale 30 ml» (A.I.C. n. 023103094) prodotti anteriormente al presente decreto non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05312

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dropstar TG»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 197 del 4 aprile 2003

Medicinale: DROPSTAR TG.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani n. 2, cap 56127 Italia, codice fiscale 00109820506.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione 2. Cambiamento di denominazione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione del medicinale, che è stata adeguata alla terminologia standard della Farmacopea Europea, e dalla quale è stata eliminata la sigla TG.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032040014 - collirio 20 minicont. 0,5 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 032040014 - «0,4% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,5 ml.

I Iotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05311

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplatino DBL».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 198 del 4 aprile 2003

Medicinale: CARBOPLATINO DBL.

Titolare A.I.C.: Faulding Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Fiorelli n. 12, cap 80121, Italia, codice fiscale 07129970633.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 028491013 - IV flacone 50 mg/5 ml;

A.I.C. n. 028491025 - IV flacone 150 mg/15 ml;

A.I.C. n. 028491037 - IV flacone 450 mg/45 ml;

A.I.C. n. 028491049 - ««50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 flacone onco-vial;

A.I.C. n. 028491052 - «150 mg/15 ml soluzione iniettabile» 1 flacone onco-vial;

A.I.C. n. 028491064 - «450 mg/45 ml soluzione iniettabile» 1 flacone onco-vial;

A.I.C. n. 028491076 - «600 mg/60 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 600 mg/60 ml;

a:

A.I.C. n. 028491013 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 5 ml;

A.I.C. n. 028491025 - «150 mg/15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 15 ml;

A.I.C. n. 028491037 - «450 mg/45 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 45 ml;

A.I.C. n. 028491049 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone onco-vial 5 ml;

A.I.C. n. 028491052 - «150 mg/15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone onco-vial 15 ml;

A.I.C. n. 028491064 - «450 mg/45 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone onco-vial 45 ml;

A.I.C. n. 028491076 - «600 mg/60 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 60 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05310

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Balance»

Estratto decreto AIC/UAC n. 767 del 28 marzo 2003

Specialità medicinale: BALANCE.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.a., via Crema n. 8 - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

Confezioni:

1,5% 4 sacche da 1500 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698012/M (in base 10), 121FBW (in base 32) - classe C;

1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema sleep safe balance - A.I.C. n. 035698051/M (in base 10), 121FD3 (in base 32) - classe C;

2,3% 4 sacche da 1500 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698063/M (in base 10), 121FDH (in base 32) - classe C;

2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay sleep balance - A.I.C. n. 0356980101/M (in base 10), 121FFP (in base 32) - classe C;

4,25% 4 sacche da 1500 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698113/M (in base 10), 121FG1 (in base 32) - classe C;

4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay sleep balance - A.I.C. n. 035698152/M (in base 10), 121FH8 (in base 32) - classe C.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

1,5% 4 sacche da 2000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698024/M (in base 10), 121FC8 (in base 32);

1,5% 4 sacche da 2500 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698036/M (in base 10), 121FCN (in base 32);

1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698048/M (in base 10), 121FD0 (in base 32);

2,3% 4 sacche da 2000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698075/M (in base 10), 121FDV (in base 32);

2,3% 4 sacche da 2500 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698087/M (in base 10), 121FF7 (in base 32);

2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698099/M (in base 10), 121FFM (in base 32);

4,25% 4 sacche da 2000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698125/M (in base 10), 121FGF (in base 32);

4,25% 4 sacche da 2500 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698137/M (in base 10), 121FGT (in base 32);

4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema stay safe balance - A.I.C. n. 035698149/M (in base 10), 121FH5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Composizione: Balance 1,5%:

prima della miscelazione: 1 litro di soluzione elettrolitica acida a base di glucosio contiene: principi attivi:

sodio cloruro 11,279 g;

calcio cloruro 0,3675 g;

magnesio cloruro esaidrato 0,2033 g;

glucosio anidro (come glucosio monoidrato) 30,0 g;

Na^{+} 139,0 mmol/l;

Ca^{2+} 2,5 mmol/l;

Mg^{2+} 1,0 mmol/l;

Cl^{0} 201,0 mmol/l;

Glucosio 166,5 mmol/l.

1 litro di soluzione alcalina di lattato contiene: principi attivi:

sodio lattato 7,85 g (come soluzione di sodio lattato);

Na^{+} 75 mmol/l;

Lattato 70 mmol/l.

Dopo la miscelazione: 1 litro di soluzione pronta all'uso contiene: principi attivi:

sodio cloruro 5,640 g;

sodio lattato 3,925 g (come soluzione di sodio lattato);

calcio cloruro 0,1838 g;

magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g;

glucosio anidro 15,0 g (come glucosio monoidrato);

Na^{+} 134,0 mmol/l;

Ca^{2+} 1,25 mmol/l;

Mg^{2+} 0,5 mmol/l;

CL - 35 mmol/l 100,5;

lattato 35 mmol/l;

glucosio 83,2 mmol/l;

Osmolarità teroica 356 mOsm/l PH $\approx$ 7.0.

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio carbonato di idrogeno.

Balance 2,3%:

prima della miscelazione: 1 litro di soluzione elettrolitica acida a base di glucosio contiene: principi attivi:

sodio cloruro 11,279 g;

calcio cloruro 0,3675 g;

magnesio cloruro esaidrato 0,2033 g;

glucosio anidro (come glucosio monoidrato) 45,46 g;

Na^{+} 193,0 mmol/l;

Ca^{2+} 2,5 mmol/l;

Mg^{2+} 1,0 mmol/l;

C1° 201,0 mmol/l;

Glucosio 252,3 mmol/l.

1 litro di soluzione alcalina di lattato contiene: principi attivi:

sodio lattato 7,85 g (come soluzione di sodio lattato);

Na^{+} 75 mmol/1;

Lattato 70 mmol/l.

Dopo la miscelazione: 1 litro di soluzione pronta all'uso contiene: principi attivi:

sodio cloruro 5,640 g;

sodio lattato 3,925 g (come soluzione di sodio lattato);

calcio cloruro 0,1838 g;

magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g;

glucosio anidro 22,73 g (come glucosio monoidrato);

Na^{+} 134,0 mmol/l;

Ca^{2+} 1,25 mmol/l;

Mg^{2+} 0,5 mmol/l;

CL- 35 mmol/l 100,5;

lattato 35 mmol/l;

glucosio 126,1 mmol/l;

Osmolarità teroica 399 mOsm/l PH $\approx$ 7.0

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio carbonato di idrogeno.

Balance 4,25%.

prima della miscelazione: 1 litro di soluzione elettrolitica acida a base di glucosio contiene: principi attivi:

sodio cloruro 11,279 g;
calcio cloruro 0,3675 g;
magnesio cloruro esaidrato 0,2033 g;
glucosio anidro (come glucosio monoidrato) 85,0 g;
Na^{2+} 193,0 mmol/l;
Ca^{2+} 2,5 mmol/l;
Mg^{2+} 1,0 mmol/l;
Clº 201,0 mmol/l;
Glucosio 471,7 mmol/l;

1 litro di soluzione alcalina di lattato contiene: principi attivi:

sodio lattato 7,85 g (come soluzione di sodio lattato);
Na^{+} 75 mmol/l;
Lattato 70 mmol/l.

Dopo la miscelazione: 1 litro di soluzione pronta all'uso contiene: principi attivi:

sodio cloruro 5,640 g;
sodio lattato 3,925 g (come soluzione di sodio lattato);
calcio cloruro 0,1838 g;
magnesio cloruro esaidrato 0,1017 g;
glucosio anidro 42,5 g (come glucosio monoidrato);
Na^{+} 134,0 mmol/l;
Ca^{2+} 1,25 mmol/l;
Mg^{2+} 0,5 mmol/l;
CL - 100,5 mmol/l;
lattato 35 mmol/l;
glucosio 235,8 mmol/l.
Osmolarità teroica 509 mOsm/l PH $\approx$ 7.0.

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio carbonato di idrogeno.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: insufficienza renale cronica (scompensata) allo stadio terminale di qualsiasi origine trattata con dialisi peritoneale.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Frankfurter Strasse 6-8, D-66606 St. Wendel - Germania.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05012

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentavac»

Estratto provvedimento UPC/II/1357 del 4 marzo 2003

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 034126019/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml.

A.I.C. n. 034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/W017.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica appartata: aggiornamento della parte II del dossier di registrazione relativa all'Haemofilus influenzae di tipo B.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05137

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coangiosan»

Estratto provvedimento UPC/II/1358 del 4 marzo 2003

Specialità medicinale: COANGIOSAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034774012/M - 14 compresse rivestite in blister;

A.I.C. n. 034774024/M - 28 compresse rivestite in blister;

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0130/001/W19 e 22.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: trattamento all'ipertensione arteriosa essenziale nei casi in cui la pressione arteriosa non è adeguamente controllata dalla monoterapia con Valsartan o idroclorotiazide; aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 (effetti indesiderati), 4.9 (sovradosaggio), 5.1 (proprietà farmacodinamiche).

I lotti già prodotti non dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05138

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentavac»

Estratto provvedimento UPC/II/1359 del 4 marzo 2003

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 034126019/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml.

Titolare A.I.C: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/W016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo di produzione del lotto di semenza.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05139

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaqta»

Estratto provvedimento UPC/II/1363 dell'11 marzo 2003

Specialità medicinale: VAQTA.

Confezioni:

033317013/M - adulti 1 siringa 1 ml 50 u;

033317025/M - bambini 1 siringa 0,5 ml 25 u.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutua riconoscimento: DE/H/0100/001/W14,19,20,21,22,23.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: estensione dell'intervallo compreso tra la prima dose e quella di richiamo da 6 a 18 mesi.

Aggiunta della via sottocutanea come via alternativa di somministrazione (sezione 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto).

Persistenza degli anticorpi anti epatite A nel periodo compreso tra 1 e 6 anni dalla vaccinazione.

Inserimento nei paragrafi 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto dei dati di sicurezza postmarketin.

Somministrazione a pazienti adulti affetti dal virus dell'HIV.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05131

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genotropin»

Estratto provvedimento UPC/II/1364 del 20 marzo 2003

Specialità medicinale: GENOTROPIN.

Confezioni:

026844023/M - «kabivial» 1 tubofiala 4 u.i.;

026844050/M - «kabivial» 1 tubofiala 16 u.i.;

026844062/M - «kabiquick» 10 tubofiale 2 u.i.;

026844074/M - «kabiquick» 8 siringhe monodose 3 u.i.;

026844086/M - «kabiquick» 6 siringhe monodose 4 u.i.;

026844098/M - «kabipen» 1 tubofiala 16 u.i.;

026844148/M - 36 u.i. (12 mg) kabi vial 1 tubofiala;

026844151/M - 36 u.i. (12 mg) kabi vial 5 tubofiale;

026844163/M - 36 u.i. (12mg) per kabimixer per kabipen 36 1 tubofiala;

026844175/M - 36 u.i. (12 mg) per kabimixer per kabipen 36 5 tubofiale;

026844187/M - «miniquick» 7 tubofiale 0,6 u.i. in 7 siringhe monodose;

026844199/M - «miniquick» 7 tubofiale 1,2 u.i. in 7 siringhe monodose;

026844201/M - «miniquick» 7 tubofiale 1,8 u.i. in 7 siringhe monodose;

026844213/M - «miniquick» 7 tubofiale 2,4 u.i. in 7 siringhe monodose;

026844225/M - «miniquick» 7 tubofiale 3 u.i. in 7 siringhe monodose;

026844237/M - «miniquick» 4 tubofiale 3,6 u.i. in 4 siringhe monodose;

026844249/M - «miniquick» 4 tubofiale 4,2 u.i. in 4 siringhe monodose;

026844252/M - «miniquick» 4 tubofiale 4,8 u.i. in 4 siringhe monodose;

026844264/M - «miniquick» 4 tubofiale 5,4 u.i. in 4 siringhe monodose;

026844276/M - «miniquick» 4 tubofiale 6 u.i. in 4 siringhe monodose.

Titolare A.I.C.: Pharmacia A.B.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0012/-001,004,005,006,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,-021,022, W053.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.1, 4.2 e 4.5.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05132

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Peptazol»

Estratto provvedimento UPC/II/1369 del 26 marzo 2003

Specialità medicinale: PEPTAZOL (LICENZA PANTORC).

Confezioni: 031111014/N - 14 compresse 40 mg.;

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/142/001/W013.

Modifica apportata: «il trattamento con PEPTAZOL può occasionalmente provocare cefalea, disturbi gastrointestinali quali dolore all'addome superiore, diarrea, costipazione o flatulenza, e reazioni allergiche quali prurito, rash cutaneo (in casi isolati anche orticaria, edema angioneurotico o reazioni anafilattiche, incluso shock anafilattico».

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05135

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Detrusitol».

Estratto provvedimento UPC/II/1370 del 26 marzo 2003

Specialità medicinale: DETRUSITOL.

Confezioni:

034168017/M - blister da 28 compresse rivestite con film da 1 mg;

034168029/M - blister da 28 compresse rivestite con film da 2 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0139/001-002/W009.

Tipo di modifica: nuova officina con modifica metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: nuovo produttore alternativo della sostanza attiva (Pharmacia & Upjohn, Kalamazoo, Michigan,USA, con conseguente modifica del processo di fabbricazione che ne influenza le specifiche.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05134

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fisiurol»

Estratto provvedimento UPC/II/1371 del 26 marzo 2003

Specialità medicinale: FISIUROL.

Confezioni:

034771016/M - blister da 28 compresse rivestite con film da 1 mg;

034771028/M - blister da 28 compresse rivestite con film da 2 mg.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0139/001-002/W009.

Tipo di modifica: nuova officina con modifica metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: nuovo produttore alternativo della sostanza attiva (Pharmacia & Upjohn, Kalamazoo, Michigan,USA, con conseguente modifica del processo di fabbricazione che ne influenza le specifiche.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05133

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Toldenil»

Estratto provvedimento UPC/II/1372 del 26 marzo 2003

Specialità medicinale: TOLDENIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034772018/M - Blister da 28 compresse rivestite con film da 1 mg;

A.I.C. n. 034772020/M - Blister da 28 compresse rivestite con film da 2 mg;

Titolare A.I.C.: Eld Pharma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0139/001/W009.

Tipo di modifica: Nuova officina con modifica: Metodica/chimico/farmaceutica.

Modifica appartata: nuovo produttore alternativo della sostanza attiva (Pharmocia & Upjohn, Kalamazoo, Michigan, USA) con conseguente modifica del processo di fabbricazione che ne influenza le specifiche.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dallo data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05136

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto di variazione AIC/UPC 2115 del 1° aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Pfizer Italiana S.r.l., con sede in Strada statale 156 km 50, Borgo San Michele, (Latina), con codice fiscale 00192900595.

Specialità medicinale: SOLEXA.

Confezioni A.I.C. numeri:

034625018/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625020/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625032/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625044/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625057/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625069/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625071/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625083/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625095/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625107/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625119/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625121/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625133/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625145/M - 100 mg 100×1capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625158/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625160/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625172/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625184/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625196/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625208/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625210/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625222/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625234/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625246/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625259/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625261/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625273/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625285/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625297/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625309/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625311/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625323/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625335/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625347/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625350/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625362/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625374/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625386/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625398/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625400/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625412/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625424/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625436/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625448/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625451/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625463/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625475/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625487/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625499/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625501/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625513/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625525/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625537/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625549/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625552/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625564/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625576/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625588/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625590/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625602/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625614/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625626/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625638/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625640/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625653/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625665/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625677/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625689/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625691/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625703/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625715/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625727/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625739/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625741/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625754/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625766/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625778/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625780/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625792/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625804/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625816/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625828/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625830/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625842/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Specialità medicinale: ARICEPT.

Confezione A.I.C. numeri:

033254018/M 28 compresse film rivestite 5 mg;

033254020/M 28 compresse film rivestite 10 mg.

Specialità medicinale: EPIESTROL.

Confezione A.I.C. numeri:

029000041/M septem 4 cerotti transdermici 2.5 mg;

029000054/M septem 12 cerotti transdermici 2.5 mg;

029000066/M septem 4 cerotti transdermici 5 mg;

029000078/M septem 12 cerotti transdermici 5 mg;

029000080/M septem 4 cerotti transdermici 7.5 mg;

029000092/M septem 12 cerotti transdermici 7.5 mg.

Specialità medicinale: RELPAX.

Confezione A.I.C. numeri:

035307014/M 2 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307026/M 3 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307038/M 4 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307040/M 6 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307053/M 10 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307065/M 18 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307077/M 30 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307089/M 100 compresse in blister alluminio da 20 mg;

035307091/M 2 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307103/M 3 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307115/M 4 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307127/M 6 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307139/M 10 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307141/M 18 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307154/M 30 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307166/M 100 compresse in blister aclar da 20 mg;

035307178/M 30 compresse in flacone hdpe da 20 mg;

035307180/M 100 compresse in flacone hdpe da 20 mg;

035307192/M 2 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307204/M 3 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307216/M 4 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307228/M 6 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307230/M 10 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307242/M 18 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307255/M 30 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307267/M 100 compresse in blister alluminio da 40 mg;

035307279/M 2 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307281/M 3 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307293/M 4 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307305/M 6 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307317/M 10 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307329/M 18 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307331/M 30 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307343/M 100 compresse in blister aclar da 40 mg;

035307356/M 30 compresse in flacone hdpe 40 mg;

035307368/M 100 compresse in flacone hdpe 40 mg.

Sono ora trasferite a titolo di conferimento di ramo d'azienda alla società Pfizer Italia S.r.l., con sede in Strada statale 156 km 50, Borgo San Michele, (Latina), con codice fiscale 06954380157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05140

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visuglican»

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 195 del 4 aprile 2003

Specialità medicinale: VISUGLICAN.

Titolare A.I.C.: Visufarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Canino 21, cap 00191 Italia, codice fiscale 05101501004.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la riduzione del periodo di validità da 2 anni a 18 mesi relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024851026 - «4% + 0,2% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05315

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Folidar»

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 196 del 4 aprile 2003

Specialità medicinale: FOLIDAR.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330, cap 20126, Italia, codice fiscale 00737420158.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata:

da A.I.C. n. 028489021 - 30 compresse 15 mg;

a A.I.C. n. 028489021 - «15 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05314

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina Recordati».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 193 del 4 aprile 2003

Specialità medicinale: MEPIVACAINA RECORDATI (Codice farmaco: 034592).

Titolare: Recordati Industria chimica farmaceutica S.p.a.

Codice confezione A.I.C. n.:

034592117 - «1% soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml;

034592129 - «1% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml;

034592131 - «2% soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml;

034592143 - «2% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml;

034592156 - «3% soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml;

034592168 - «1% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml con adrenalina;

034592170 - «2% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml con adrenalina.

Il decreto di A.I.C. n. 425 del 9 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 16 ottobre 2002 relativo al medicinale suindicato, è modificato così come segue:

per la confezione n. 034592117 - «1% soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml:

da: sodio cloruro 40 mg, acqua p.p.i. q.b. a 5 ml, aerosil 200 2 mg, magnesio stearato 3 mg,

a: sodio cloruro 40 mg, acqua p.p.i. q.b. a 5 ml;

per la confezione n. 034592129 - «1% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml:

da: sodio cloruro 80 mg, acqua p.p.i. q.b. a 10 ml, aerosil 200 4 mg, magnesio stearato 6 mg,

a: sodio cloruro 80 mg, acqua p.p.i. q.b. a 10 ml;

per la confezione n. 034592131 - «2% soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml:

da: sodio cloruro 35 mg, acqua p.p.i. q.b. a 5 ml, eudragit NE 30 d 15 mg, avicel PH102 30 mg, croscaramellosio sodico 25 mg, talco 10 mg, magnesio stearato 1,5 mg, methocel E15 4,7 mg, olio di ricino poliossil-40 idrogenato 0,2, mg ossido di ferro rosso (E172) 0,02 mg, ossido di ferro giallo (E172) 0,2 mg, titanio biossido 0,7 mg, talco 0,2 mg, etanolo 96%, acqua purificata,

a: sodio cloruro 35 mg, acqua p.p.i. q.b. a 5 ml;

per la confezione 034592143 - «2% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml:

da sodio cloruro 70 mg, acqua p.p.i. q.b. a 10 ml, eudragit NE 30 D 30 mg, avicel PH102 60 mg, croscaramellosio sodico 50 mg, talco 20 mg, magnesio stearato 3 mg, methocel E15 9,43 mg, olio

di ricino polioxil-40 idrogenato 0,4 mg, ossido di ferro rosso (E172) 0,13 mg, ossido di ferro giallo (E172) 0,31 mg, titanio biossido 1,32 mg, talco 8,37 mg, etanolo 96%, acqua purificata;

a: sodio cloruro 70 mg, acqua p.p.i. q.b. a 10 ml;

per la confezione n. 034592156 - «3% soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml:

da: sodio cloruro 12 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2 ml, idrossipropil cellulosa 0,5 g, sorbitolo 70% non cristallizzato 25 g, sodio saccarinato 0,04 g, metil-idrossi-benzoato 0,12 g, propil-p-idrossi-benzoato 0,03 g, ac.sorbico 0,1 g, propilene glicole 2,5 g, gusto caramello 0,05 g, acqua purificata q.b. a 100 ml;

a: sodio cloruro 12 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05313

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tractur».

Con il decreto n. 800.5/R.M.189/D61 del 2 aprile 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nella confezione indicata:

TRACTUR:

20 capsule 400 mg - A.I.C. n. 024741 023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmaceutici Damor S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

03A05123

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dialicor».

Con il decreto n. 800.5/R.M.189/D63 del 7 aprile 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

DIALICOR:

30 confetti 25 mg - A.I.C. n. 016684 019;

IM IV 10 fiale 3 ml 25 mg - A.I.C. n. 016684 021;

30 capsule ritardo 50 mg - A.I.C. n. 016684 045;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Guidotti S.p.a. titolare della specialità.

03A05124

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento della sede sociale di «AXA assicurazioni S.p.a.»

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 15 aprile 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la modifica statutaria deliberata in data 1° aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «AXA assicurazioni S.p.a.».

Tale modifica riguarda il trasferimento della sede sociale da Torino, via Consolata n. 3, a Milano, via Leopardi n. 15.

03A05316

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501096/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.